



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum: Economia e diritto d'impresa

Il trasferimento del c.d. “titolo sportivo” nelle società sportive professionistiche nell’ambito delle procedure concorsuali

Relatore: Chiar.mo
Prof. Antonio Acquaroli

Tesi di Laurea di:
Claudio Cannella

Anno Accademico 2013 – 2014

*A Nonno Gino e a Nonna Memè;
che per me sono stati e sono
come un padre e una madre.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	I
1. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE.....	1
1.1. LE SOCIETA SPORTIVE PROFESSIONISTICHE	1
1.2. DIFFERENZA TRA SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.....	9
1.3. LE ISTITUZIONI SPORTIVE NAZIONALI: IL C.O.N.I.	14
1.4. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI: ORGANIGRAMMA E DISCIPLINA.....	18
2. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO	26
2.1. DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DEL C.D. "TITOLO SPORTIVO"	26
2.2. IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA.....	33
2.3. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO.....	43
3. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI.....	52
3.1. LE PROCEDURE CONCORSUALI	52
3.2. IL FALLIMENTO	55
3.3. IL CONCORDATO PREVENTIVO: LIQUIDATORIO E IN CONTINUITA'	62
3.4. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI.....	70
3.4.1. <i>Attribuzione della qualifica commerciale alle imprese e conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali.</i>	70
3.4.2. <i>Titolo sportivo e procedure concorsuali: il suo trasferimento nelle società di calcio professionistiche.</i>	72
3.4.3. <i>Titolo sportivo e c.d. "Lodo Petrucci"</i>	79
4. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO DALLA SOCIETA' FALLITA "ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A." ALLA NUOVA SOCIETA' "ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A."	82
4.1. IL FALLIMENTO DELL'ASCOLI CALCIO	85
4.2. FALLIMENTO ,ESERCIZIO PROVVISORIO E SORTI DEL TITOLO SPORTIVO.....	86
4.3. IL CONCETTO DI "DEBITO SPORTIVO"	88
4.4. VALORE DELL'AZIENDA ASCOLI CALCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	90
4.5. MODALITA' DI VENDITA DEL RAMO D'AZIENDA ASCOLI CALCIO 1898.....	93
4.6. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NEL CASO IN ESAME	95
CONCLUSIONI.....	100
BIBLIOGRAFIA.....	103

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni molte società sportive professionistiche calcistiche a causa della crisi che ha interessato il mondo dello sport sono state coinvolte in procedure concorsuali.

Nell'ambito di tali procedure al fine di salvaguardare la continuità e la tradizione sportiva le società sportive professionistiche hanno fatto ricorso all'istituto del trasferimento d'azienda per poter ottenere da parte della federazione l'autorizzazione al successivo trasferimento del titolo sportivo.

Obiettivo di questa tesi è quello di andare ad analizzare come nell'ambito di società sportive calcistiche, operanti in campionati professionistici, la disciplina sportiva vada a comprimere e talvolta a sostituire in parte l'ordinamento statale.

In particolar modo si andranno ad analizzare le disposizioni normative di cui alle norme organizzative interne (N.O.I.F.) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per poter capire come il legislatore sportivo ha voluto introdurre particolari norme che andassero a tutelare le tradizioni sportive di interi territori nel momento in cui le rispettive società sportive si trovassero in momenti di difficoltà economica tali da scaturire in procedure concorsuali.

Si analizzerà come una società sportiva, pur dichiarata fallita, possa attraverso il trasferimento d'azienda andare ad conferire anche il titolo sportivo, solo con l'autorizzazione della rispettiva federazione sportiva, ad una nuova società all'uopo

INTRODUZIONE

costituita che abbia sede nella stessa città della fallita e che abbia i requisiti economico-finanziari per poter militare in un campionato professionistico.

Proprio per questo, nel presente lavoro, si analizzerà dettagliatamente anche il valore economico, sportivo e sociale che il c.d. “titolo sportivo” ha per una città, una squadra, un territorio e una tifoseria.

Il primo capitolo del presente lavoro è dedicato alle differenze tra una società sportiva professionistica e una società sportiva dilettantistica, andando ad analizzare le importanti novità che la legge 91/1981 ha portato nel mondo sportivo.

Nel capitolo successivo, verranno trattate le differenze che vi sono tra la disciplina sportiva e quella statutaria nell’approccio all’istituto del trasferimento d’azienda; infatti si analizzerà il trasferimento d’azienda disciplinato dall’art. 2112 C.C. e come questo sia in contrasto con la normativa sportiva del trasferimento del titolo sportivo, il quale può essere concesso solo attraverso l’autorizzazione della federazione.

Nel terzo capitolo, infine, si andrà ad analizzare come il trasferimento del titolo sportivo possa avvenire nel momento in cui la società sportiva si trovi in una situazione di crisi economica tale da poter sfociare in una procedura concorsuale.

In particolare si cercherà anche di valutare l’ipotesi del trasferimento del titolo non solo nella classica ipotesi del fallimento ma anche nel caso di Concordato preventivo con particolare riguardo alla fattispecie “in continuità” così come novellato dalla recente riforma fallimentare.

Infine, nell’ultimo capitolo, verrà analizzato un caso pratico che fa riferimento alla situazione in cui si trovava la società sportiva dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.a. dichiarata fallita, si descriverà dettagliatamente come alla stessa società è stato permesso, da parte

INTRODUZIONE

della federazione, il trasferimento del proprio titolo sportivo ad una nuova società sportiva.

1. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

1.1. LE SOCIETA SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

La disciplina delle società trova collocazione nel Codice Civile del 1942, attualmente vigente, esattamente nel libro V, intitolato “Del Lavoro”. Bisogna partire dal significato che la società assume per la disciplina civilistica per approfondire come il fenomeno societario si sia affermato e sviluppato nella disciplina sportiva.

L'attività dell'imprenditore può essere svolta in forma societaria utilizzando cioè un modello organizzativo, tradizionalmente a base collettiva, che trae origine da un atto di autonomia privata, contratto o atto unilaterale, oppure, in via eccezionale, da un atto amministrativo dalla legge.¹ Nella definizione di società assume un rilievo particolare l'art. 2247 del Codice Civile che spiega che “*con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*”. Sono dunque tre gli elementi fondamentali per far sì che ci siano i

¹ Galgano F., Diritto commerciale- L'imprenditore.

La disciplina delle società sportive professionistiche

presupposti per la costituzione di una società: a) “i conferimenti di beni e servizi” effettuati dai soci, mediante i quali la società viene dotata di un proprio patrimonio; b) l’esercizio in comune di un’attività economica” consistente nella produzione o nello scambio di beni o di servizi; c) “ lo scopo di dividerne gli utili” ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società.

Si può quindi dire che la compresenza di questi tre elementi, sopra menzionati, sia condizione necessaria e sufficiente per individuare una società e allo stesso tempo per distinguerla dalle altre figure affini

La disciplina sportiva si distingue per certi versi nel trattamento delle società ; infatti con il termine “società sportive” si intendono tutte quelle organizzazioni di tipo associativo che hanno per oggetto l’esercizio e per fine la diffusione ed il potenziamento dello sport².

Prima di analizzare le società sportive, bisogna specificare che il mondo sportivo si distingue principalmente in due macrocategorie: lo sport professionistico e lo sport dilettantistico o amatoriale. Una netta distinzione tra queste due categorie è stata data dalla legge del 23/03/1981, n.91 sul professionismo sportivo.

Dall’emanazione di questa legge si è creata una vera e propria separazione tra disciplina professionistica e disciplina dilettantistica. Questa legge va guardata nell’ottica dei rapporti tra ordinamenti: l’ordinamento generale dello Stato da una parte e l’ordinamento sportivo dall’altra: sotto questo profilo, ha infatti il significato di rivendicare alla potestà legislativa statale la disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport e le società e le

² Come ricavato dalla l. 6.2.1942, n.426, che ha istituito il C.O.N.I., poi successivamente modificata dal d.lg. 23.7.1999, n. 242, dal successivo d.lg 8.1.2004, n.15 nonché dallo statuto del C.O.N.I.,deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7.7.2008 e dagli statuti delle Federazioni sportive.

CAPITOLO 1

federazioni per quanto attiene la prestazione dell'attività sportiva come attività di lavoro, salvo poi ridistribuire ambiti di intervento normativo alle Federazioni stesse e alla contrattazione sindacale.

Come si approfondirà nel corso del lavoro, la legge n.91 sul professionismo sportivo è andata a modificare le tipologie giuridiche che le varie società assumevano per poter partecipare ad una competizione professionistica o dilettantistica.

L'emanazione della legge 23/03/1981, n.91 è il primo vero e proprio intervento del legislatore italiano, nato dall'esigenza di un allargamento dei controlli da parte degli organismi statali e di una regolamentazione normativa specifica sportiva, che si è avvertita quando lo sport, con il passare del tempo, ha assunto sempre più una dimensione economica significativa e si è trasformato da strumento di pratica sportiva a strumento di gestione dello spettacolo sportivo.³

Nell'ordinamento sportivo per società sportiva si intende generalmente tutte quelle organizzazioni che hanno come oggetto l'esercizio dell'attività sportiva. Nel linguaggio tecnico-giuridico, in particolar modo dopo la legge n.91 del 23/03/1981, la società sportiva professionistica è sì una società che ha come oggetto l'esercizio dell'attività sportiva ma deve obbligatoriamente assumere la natura giuridica di una società di capitali, esattamente può essere o una S.p.a o una S.r.l.

Cosa che ,al contrario, non deve avvenire obbligatoriamente nel campo dilettantistico dove generalmente le società che vi partecipano assumono la connotazione di associazioni sportive (associazioni non riconosciute) ovvero di una pluralità organizzata

³ Tobia G, Trattato delle procedure concorsuali, le società sportive, pag.128

La disciplina delle società sportive professionistiche

di persone che perseguono uno scopo comune e ovviamente prende vita con un contratto di comunione di scopo, l'atto costitutivo.

Le società sportive hanno inizialmente rappresentato un tipo societario alquanto ibrido, non tanto per la particolarità dell'oggetto sociale, quanto piuttosto per l'anomala impossibilità di distribuzione degli utili tra i soci. Ma con il tempo tale configurazione è andata concretamente mutando. Infatti, per via dell'impossibilità di distribuzione degli utili tra i soci, le società di diritto sportivo, costituite e governate da specifiche norme, che in parte deviano da quelle di diritto comune, in passato si differenziavano dallo schema classico tipico del contratto di società di cui all'art. 2247c.c. e rappresentavano uno degli esempi più significativi di società senza fine di lucro. Tutto ciò è sostanzialmente cambiato andando così a determinare un nuovo scenario per la materia in esame.

Il divieto di distribuire gli utili tra i soci portava ad escludere nelle società sportive qualsiasi scopo di lucro, concetto che appariva del tutto inconciliabile con le finalità dell'attività sportiva agonistica.

La situazione fin qui descritta si è andata a modificare per opera del d. l. 20.9.1996, n. 485 convertito con l. 18.11.1996, n.586 e successivamente dal d.lg. 6.2.2004,n.37, attraverso l'abrogazione del vincolo di destinazione degli utili della società sportiva all'attività sociale e il divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci nonché attraverso la previsione che una quota parte degli utili, non inferiore al dieci per cento, venisse destinata alla formazione di "vivai" e scuole giovanili di addestramento.

Inoltre con la modifica del 2° e 3° comma dell'art. 10, l. 23.3.1981, n.91, modificati dal d.l. 20.9.1996, n. 485 convertito con la l.18.11.1996,n.586, è stata espressamente prevista la facoltà di svolgere "esclusivamente " attività sportive e l'attività connessa alle attività

CAPITOLO 1

sportive è stata ampliata con la previsione della possibilità di svolgere anche “attività connesse e strumentali” alle attività sportive.

In questo modo il legislatore ha portato la disciplina delle società sportive professionistiche alla nozione generale di cui all’art.2247 c.c..

La legge 23.03.1981,n.91 disciplina principalmente il rapporto tra società e sportivi professionistici, andando a modificare gli assetti organizzativi delle società dal momento che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Quindi per definire una società sportiva come professionistica occorre che questa abbia stretto rapporti di lavoro (dipendente) con sportivi che siano classificati come sportivi professionisti e non dilettanti.

Per sportivi professionisti, ai sensi dell’art.2 della l. 23.11.1981,n.91, si intendono “gli atleti gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

In questo ambito di applicazione dell’attività sportiva il tesserato agisce non solo per il raggiungimento del risultato, bensì è mosso dall’interesse principale di trarre da tale pratica il proprio sostentamento, scambiando prestazioni agonistiche contro retribuzione. Di contro, per la società sportiva l’utilizzazione del tesserato, ed in particolare dell’atleta, è finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, che è, o meglio dovrebbe essere,

La disciplina delle società sportive professionistiche

quello della competizione sportiva e non dello spettacolo, il quale deve appunto essere una conseguenza dell'attività sportiva diretta in primis alla competizione.

La società sportiva e di conseguenza i propri sportivi professionisti devono svolgere l'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal C.O.N.I.; ciò significa che la l. 91/1981 è applicabile soltanto ai contratti stipulati tra tesserati e società affiliate alle Federazioni sportive nazionali, mentre ne restano esclusi i soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi e a maggior ragione le attività non olimpiche (cioè non regolamentate dal CONI).

Inoltre poiché ogni società sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica, deve appartenere ad una propria federazione in base alla disciplina sportiva che andrà a svolgere, occorre che vi sia un riconoscimento della società da parte della federazione stessa.

Ovvero il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica, cercando in tal modo di lasciare alle singole Federazioni piena autonomia di determinazione in merito ad una delle materie più delicate della regolamentazione dell'attività sportiva, qual è appunto la definizione del discrimine tra sport professionistico e sport dilettantistico: ciò significa che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge le attività per le quali le Federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimine tra dilettantismo e professionismo.

La legge 91/1981 richiede dunque anche la ricorrenza di un elemento formale, non di derivazione legislativa, costituito dalla qualificazione da parte delle Federazioni della figura dello sportivo professionista, elemento la cui necessaria ricorrenza trova ragione

CAPITOLO 1

nell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo, nel quale avrebbe finito col rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso e con carattere di continuità.

Quindi il procedimento per la costituzione di una società sportiva professionista prevede che, prima di procedere all'omologazione dell'atto costitutivo, come si analizzerà meglio nei successivi capitoli, la società deve ottenere l'affiliazione presso una o più Federazioni sportive nazionali.

L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da cui discende l'inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'atto costitutivo, come già accennato, deve prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali e deve stabilire che una quota di utili, non inferiore al dieci per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Inoltre la stessa legge 91/81 prevede che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sono sottoposte ai controlli delle rispettive Federazioni al fine di verificarne l'equilibrio finanziario; inoltre le stesse federazioni possono procedere nei confronti delle società alla denuncia al Tribunale per gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c..

Occorre sottolineare, che le società sportive, pur perdendo i loro connotati di fattispecie anomala, conservano comunque alcuni profili di specialità. Infatti, le società di diritto sportivo, nonostante abbiano per oggetto esclusivo lo svolgimento di un'attività sportiva, in sostanza hanno facoltà di svolgere anche attività notevolmente differenti, purché possano considerarsi "strumentali e connesse" allo svolgimento di un'attività sportiva.

La disciplina delle società sportive professionistiche

Relativamente alla peculiarità della disciplina delle società in materia di sport professionistico è opportuno evidenziare che:

Per le società sportive professionistiche è, in ogni caso, obbligatoria la nomina del collegio sindacale;

Le federazioni sportive possono procedere nei confronti delle società sportive affiliate alla denuncia di cui all'art.2409 c.c.;

La revoca dell'affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza determina l'inibizione della società allo svolgimento dell'attività sportiva.

In particolare riguardo a questa ultima considerazione, bisogna tener conto che la revoca dell'affiliazione da parte della federazione di appartenenza può determinare una causa di scioglimento della società sportiva per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, in quanto le società sportive costituiscono ipotesi di società ad "oggetto esclusivo"⁴.

⁴ Frascarelli M., associazioni e società sportive

1.2. DIFFERENZA TRA SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il termine “società sportiva”, come detto, spesso viene utilizzato come un’espressione più ampia rispetto alla terminologia strettamente giuridica, che ovviamente fa riferimento unicamente alle società costituite nelle forme tipiche previste dal codice civile e dalla legge 23.3.19981,n.91 per quanto riguarda le società sportive professionistiche.

Questo utilizzo comune della terminologia “società sportiva” viene , stranamente, evidenziato ancor di più dall’art. 14 delle NOIF della FIGC che così dispone: “ Ai fini delle presenti norme organizzative interne e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito della FIGC, con il termine società si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio”.

La legge del 23.3.1981 e le successive leggi che l’hanno modificata hanno inteso disciplinare prevalentemente le società sportive cc.dd. “professionistiche”.

Ma non si può andare a trascurare l’enorme importanza delle società sportive dilettantistiche, che dal punto di vista quantitativo interessa la maggior parte dell’attività sportiva.

Da un punto di vista giuridico non troviamo una vera e propria definizione di quella che viene considerata attività dilettantistica. Tuttavia è possibile tracciare una linea di demarcazione tra quella che invece viene considerata attività professionista e quella che

La disciplina delle società sportive professionistiche

di professionistico non ha nessun requisito. Questo è possibile farlo attraverso l' art. 2 della l. 23.3.1981, n.91.

Sono infatti, secondo il citato articolo, *“sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi, i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.”*

Pertanto, non esistendo alcuna definizione dell'attività dilettantistica, è dilettantistica l'attività sportiva che non può essere qualificata professionistica secondo i criteri di cui sopra.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono enti di diritto che si costituiscono grazie ad un accordo tra un gruppo di persone avente come oggetto lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica , senza fine di lucro.

Pur non essendoci una norma che specifichi i requisiti giuridici e tecnici per la definizione di una società sportiva dilettantistica, si può tuttavia considerare che ,per quanto riguarda la disciplina organizzativa in materia di sport dilettantistico, è dato osservare che il primo atto normativo a favore dell'associazionismo sportivo dilettantistico è rappresentato dalla l. 16.12.1991, n.398, emanata al fine di agevolare le incombenze fiscali e contabili delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'ulteriore provvedimento normativo, in tema di sport dilettantistico, è costituito dall'art. 90, l. 27.12.2002, n.289 (legge finanziaria 2003),che, oltre ad estendere le disposizioni di cui alla l.398/1991 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti

CAPITOLO 1

le associazioni dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, ha indicato dettagliatamente i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro⁵.

In particolare l'art.90 in questione stabilisce che le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale le finalità sportive e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. Cod. civ.;
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 10.2.200, n.361;
- Società sportiva di capitali, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

La l.21.5.2004, n.128, ha inoltre previsto la possibilità di costituire le società e le associazioni sportive dilettantistiche, utilizzando anche la forma della società cooperativa senza fine di lucro.

Nell'ambito dello sport dilettantistico, le associazioni non riconosciute, rappresentano la figura giuridica numericamente prevalente. Tale preferenza dipende dalla semplicità nella costituzione, dalla mancanza di obblighi di pubblicità e di controlli da parte dell'autorità amministrativa.

⁵ Forte N., società e associazioni sportive.

La disciplina delle società sportive professionistiche

La distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute si fonda sul fatto che soltanto le prime hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 del DPR 10/02/2000 n.361 (registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione, in cui devono iscriversi gli enti le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione stessa, registro nazionale delle persone giuridiche in cui devono iscriversi gli enti che operano nell'ambito di più Regioni o che agiscono a livello nazionale). Con il riconoscimento, l'associazione acquisisce la personalità giuridica e si caratterizza per la completa separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli associati. Nelle associazioni non riconosciute, invece ai sensi del codice civile, delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'acquisto dello status di società sportiva dilettantistica è subordinato al rispetto di determinati vincoli di forma e di contenuti statutari stabiliti dalla Legge 289/2002.

In particolare occorre prevedere:

- nell'oggetto sociale il riferimento all'organizzazione di attività sportiva dilettantistica;
- l'assenza di fini di lucro e la indicazione che i proventi delle attività non possono essere suddivisi tra i soci;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

CAPITOLO 1

Le società sportive dilettantistiche, costituite nella forma di società di capitali, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 2082 e 2195 c.c. e dall'art. 1 della Legge Fallimentare sono soggette al fallimento⁶.

Bisogna inoltre dire che a seguito dell'abrogazione, recata dall'art. 4, comma VI- quater della legge 128/2004, dei commi XX, XXI e XXII dell'art. 90 della legge 289/2002 i quali prevedevano l'istituzione presso il CONI di un registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, è intervenuto l'art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, con il quale è stato legislativamente sancito che le agevolazioni previste a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche dallo stesso art. 90 si applicano a condizione che le medesime siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, considerato tutore dell'unicità dell'ordinamento sportivo e, in quanto tale, organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni¹²⁵. A tal riguardo il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1288 dell'11 novembre del 2004, ha approvato le norme per l'istituzione del “ Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” attribuendo contemporaneamente, delega alle Federazioni sportive nazionali per il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, delle stesse previa verifica e conservazione della documentazione necessaria.

⁶ <http://www.stuppiascarpa.it/consulenza-societa-sportive/disciplina-civilistica>

1.3. LE ISTITUZIONI SPORTIVE NAZIONALI: IL C.O.N.I.

Il Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) è un'articolazione del grande movimento olimpico che fa capo al Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.)

Il C.O.N.I. in virtù del D.lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 e della carta olimpica cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionale ed internazionali finalizzate alla preparazione olimpica, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva.

Il C.O.N.I. è uno dei principali soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale, definito , in maniera ricorrente, come il vero e proprio baricentro del mondo sportivo nazionale intorno al quale si muove il mondo delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate, nonché quello delle società e associazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva⁷.

La legge n. 426 del 1942, istitutiva del C.O.N.I. , costituisce, a tutti gli effetti, il primo intervento legislativo teso a regolare il fenomeno sportivo nel nostro Paese.

Con questa legge il C.O.N.I. viene indicato come persona giuridica di diritto pubblico. La legge elenca inoltre le allora 24 federazioni sportive nazionale, ai tempi riconosciute come organi del C.O.N.I. ed in merito alle società ed associazioni sportive ne sancisce la dipendenza tecnica e disciplinare dalle Federazioni di riferimento.

⁷ Alvisi C., Autonomia privata e autodisciplina sportiva- il C.O.N.I. e a la regolamentazione dello sport.

CAPITOLO 1

Solamente nel 1999 si ha la prima evoluzione rispetto al sistema vigente dal 1942, attraverso il decreto del 23 Luglio n.242, c.d. “decreto Melandri”⁸.

Il decreto riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico del C.O.N.I. e conferma la soggezione dell’ente alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Viene inoltre per la prima volta riconosciuto esplicitamente l’inserimento del C.O.N.I. nell’ordinamento sportivo internazionale, mediante l’attribuzione ad esso di un’ampia potestà statutaria. I principi dell’ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del CIO sono evocati proprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del C.O.N.I.: questo per espressa indicazione del legislatore, deve conformarsi alle indicazioni provenienti sia dall’ordinamento statale, integrato dal diritto comunitario, sia da quello sportivo internazionale.

Con tale decreto viene nuovamente confermato che al C.O.N.I. sono attribuite funzioni di promozione della pratica sportiva, con l’espressa salvaguardia, delle competenze delle Regioni e degli enti locali, e , su indicazione, della Commissione bicamerale, le funzioni di prevenzione e repressione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, del doping e di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nello sport.

L’ultimo rilevante intervento normativo in materia di struttura e funzionamento del C.O.N.I. si ha con il D.Lgs. 15/2004 (conosciuto come “decreto Pescante”)⁹.

La norma di riferimento per l’ordinamento sportivo rimane in realtà il decreto del 1999, mentre la riforma del 2004 si pone come obiettivo principale quello di eliminare tutte le

⁸ Intitolato “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano a norma dell’art 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”.

⁹ Intitolato: “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242”

La disciplina delle società sportive professionistiche

disfunzioni che si sono create con il riordino del '99, senza per questo ripristinare il modello di funzionamento preesistente alla riforma.

Il decreto ha avuto anche un altro scopo, ovvero il coordinamento del testo con le norme sopravvenute, in particolar modo in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica e composizione del collegio dei revisori dei conti, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione della “CONI Servizi S.p.a.” ai sensi dell’art. 8 del decreto n.138/2002.

Tale norma delinea la “CONI Servizi S.p.a.” come società di diritto privato di proprietà del Ministero dell’Economia, costituita per svolgere le seguenti mansioni: espletare attività strumentali per l’attuazione dei compiti dell’ente pubblico C.O.N.I. ed effettuare altresì prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionale del C.O.N.I..

Possiamo così riassumere che alla luce della disciplina vigente il CONI costituisce : a) un ente pubblico nazionale, caratterizzato dai compiti e funzioni pubbliche attribuitegli dalla legge; b) per altro verso rientra nella categoria degli “enti pubblici di servizi” e, in particolare, in quella dei cosiddetti “enti pubblici a base associativa”, quegli enti , cioè, che si presentano come esponenziali di gruppi, portatori di interessi collettivi ed aventi un disegno organizzativo tipico delle associazioni.

Nel caso del CONI la base associativa è composta da soggetti aventi personalità giuridica privata, ovvero federazioni sportive e discipline sportive associate.

E’ importante sottolineare come il d.lgs. 15/2004 ha significativamente modificato l’art 2. del d.lgs. 242/1999, configurando il CONI come “Confederazione delle Federazioni

CAPITOLO 1

sportive e delle Discipline sportive associate”, introducendo una ricostruzione particolarmente diversa del rapporto tra gli enti appena richiamati. Vengono, quindi in luce, fin dalla definizione giuridica dell’ente, due impostazioni completamente diverse che hanno connotato la prima e la seconda formulazione dell’art. 2 del decreto in parola:

a) nella prima formulazione del d.lgs. 242/1999, il CONI era considerato come ente pubblico di servizi ma attenuando fortemente la sua natura di ente pubblico associativo. Ciò si evinceva sia dalla mancanza di qualunque riferimento alla base associativa, ovvero al CONI stesso come Confederazione, nonché dalla netta distinzione tra ente pubblico e federazioni sportive, per la prima volta espressamente definite come “associazioni con personalità giuridica di diritto privato; b) nella seconda formulazione, dovuta all’intervento del d.lgs. 15/2004, viene recuperata la natura associativa dell’ente pubblico con la modifica al co. I dell’art 2 del d.lgs. 242/1999 prima richiamata. Chiaramente la diversità delle impostazioni si ripercuote immediatamente sulla tipologia di rapporti tra CONI, federazioni sportive e discipline sportive associate, perché mentre nella prima ipotesi l’attenuazione della base associativa dell’ente ha portato all’introduzione di una serie di principi di distinzione netta tra la persona giuridica pubblica CONI e le federazioni sportive, distinzione culminata nell’ineleggibilità dei Presidenti e componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive alla Giunta nazionale del CONI e alla carica di Presidente dello stesso, nel secondo caso, il forte riconoscimento della base associativa del CONI, costituisce la ratio di una pluralità di rapporti incrociati tra ente pubblico e federazioni sportive, con interscambio e cumulo di ruoli in entrambe le realtà.

1.4. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI: ORGANIGRAMMA E DISCIPLINA.

La legge 16 Febbraio 1942, n. 426 definiva le Federazioni sportive come organi del C.O.N.I.; la nuova normativa prevista dall'art. 15 del D.lgs n. 242/99 innovando la precedente definisce le Federazioni sportive, associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato che praticano una determinata specialità sportiva. Tale decreto quindi, modificando la normativa precedente, non contempla le Federazioni all'interno della categoria degli organi del C.O.N.I..

Esse rimangono tuttavia assoggettate al controllo del C.O.N.I., sia in fase di costituzione, attraverso l'istituto del riconoscimento ai fini sportivi, che è condizione per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato sia nel corso della loro attività.

Spetta inoltre al Consiglio Nazionale determinare i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali sulle società sportive professionistiche.

Proprio per effetto della particolare collocazione assunta le Federazioni vengono assoggettate in ogni momento e per ogni settore della loro attività ai poteri di controllo del C.O.N.I..

Si deve però sottolineare che, ferma l'autonomia statutaria del C.O.N.I. e gli essenziali poteri di vigilanza e di indirizzo ad esso rimessi tanto dall'ordinamento sportivo quanto dall'ordinamento statale, ogni altro atto normativo inteso all'organizzazione e alla

CAPITOLO 1

disciplina dell'agonismo programmatico deriva delle federazioni cui è rimessa la più ampia autonomia normativa oltre che organizzativa.

Ne consegue che le dimensioni operative del C.O.N.I. in rapporto alla complessiva organizzazione rimessa al suo governo appaiono comunque ridotte, essendo le sue attribuzioni limitate a generali attribuzioni di direttiva e di controllo.

Le Federazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 242/1999, così come risulta modificato per effetto del d.lgs. 15/2004, svolgono , insieme alle discipline sportive associate, l'attività sportiva.

Le Federazioni sportive nazionali sono composte dalle società, dalle associazioni sportive e , nei soli casi previsti negli statuti, anche da singoli tesserati.

Esse, come detto, svolgono attività sportiva e di promozione sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Per quanto riguarda la disciplina delle Federazioni sportive nazionali, il punto di riferimento è rappresentato dall'art. 15 d.lgs. 15/2004, nonché dalle disposizioni dello Statuto adottato dal CONI. Da queste norme risulta che le federazioni hanno composizione mista, dal momento che ad esse possono essere associate sia le società che

La disciplina delle società sportive professionistiche

le associazioni sportive nonché, qualora sia previsto dallo Statuto, singoli tesserati.

Le federazioni sportive, quali associazioni riconosciute, devono essere rette da uno Statuto, oltre che da regolamenti interni. L'art 16 co. I d. lgs. 15/2004 definisce i principi a cui deve ispirarsi tale Statuto, cioè: a) il principio di democrazia interna; b) il principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; c) il principio di equa rappresentanza di atleti ed atlete negli organi direttivi.

Dalle norme degli artt. 15 e 16 d.lgs. 15/2004, si ricavano anche gli organi necessari delle Federazioni sportive. Tali organi restano in carica per quattro anni e sono: a) il Presidente; b) l'organo di amministrazione federale; c) l'assemblea elettiva degli organi direttivi.

Il Presidente della Federazione può essere eletto per due mandati esecutivi o per ulteriori mandati qualora raggiunga, ex art 16 co. IV d.lgs. 15/2004, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi; può essere, inoltre, rieletto per un terzo mandato esecutivo, secondo la statuizione del co. III dell'art 16 d.lgs. 15/2004, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Quanto all'organo di amministrazione federale è prevista la necessità che sia garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% dei componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli

CAPITOLO 1

Statuti delle singole federazioni.

Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. se rispondenti ai seguenti requisiti stabiliti dall'art. 21 dello statuto:

- svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di un'attività sportiva ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- affiliazione ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, dove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla carta olimpica e alle regole della federazione internazionale di appartenenza;
- ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva;
- procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità a quanto disposto nell'art.16 comma 2 del decreto legislativo 23 Luglio 1999, n. 242.

Il C.O.N.I. in presenza di tutti i requisiti sopra descritti, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport. Ovviamente questi sono requisiti che devono essere rispettati da un punto di vista sportivo, per quanto riguarda il regolamento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali esso è concesso a norma dell'art. 12 del codice civile previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del consiglio nazionale.

Il C.O.N.I. può, attraverso il suo Consiglio Nazionale, revocare il riconoscimento

La disciplina delle società sportive professionistiche

concesso ad una Federazione Sportiva se vengono a mancare i requisiti previsti per il suo riconoscimento.

Lo scopo di ogni federazione è ovviamente quello di promuovere, regolare e sviluppare l'attività sportiva nell'ambito dei propri associati.

Gli organi sociali delle federazioni sportive nazionali di regola sono:

- **l'assemblea**, composta dai delegati delle società e delle associazioni affiliate, è il massimo organo federale ed è chiamata ad eleggere le cariche sociali (consiglieri, sindaci revisori) ad approvare il bilancio preventivo e il programma delle manifestazioni; ad approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- **il consiglio federale** è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea stessa
- **il presidente** ha la legale rappresentanza della federazione, sovrintende alla sua attività ed è responsabile nei confronti delle autorità tutorie e dell'assemblea federale del funzionamento dell'ente;
- **il collegio dei revisori dei conti** controlla la gestione amministrativa e contabile della federazione, i bilanci e la loro rispondenza alle scritture contabili ed espleta le sue funzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e segg. del Cod. Civ. in quanto applicabili.

Parlando delle Federazioni Sportive Nazionali non si può soffermare l'attenzione su un

CAPITOLO 1

fenomeno tipico di ogni federazione sportiva, il riferimento è , ovviamente, a quegli organismi che sono denominati “Leghe”.

Sono degli organismi associativi di natura privatistica, senza scopo di lucro, formati dalle società sportive affiliate alle rispettive Federazioni. Si tratta, così come afferma una parte della dottrina, di enti definibili di secondo grado, in quanto associano le società sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, che partecipano ad attività di alto livello e che rivestono, generalmente, la forma delle associazioni non riconosciute (ex art. 36 c.c.).

Le Leghe assumono la peculiare funzione di raggruppare le varie società in ragione dello sport praticato; per quanto concerne le leghe dilettantistiche, esse sono sorte alla stregua dell'esigenza delle società non professionistiche di associarsi tra loro per far valere, in sede federale, i propri interessi. E' comunque senz'altro possibile individuare dei tratti comuni a tutte le leghe, considerando, anzitutto, la loro valenza meramente interna nel senso che, se esistono federazioni senza leghe, diversamente non possono esistere leghe senza federazioni.

Le Leghe hanno lo scopo di organizzare l'attività agonistica delle associate mediante la predisposizione di manifestazioni e dei calendari, con la fissazione di criteri per l'iscrizione ai vari campionati nonché quello di vigilare sulla manutenzione e sulle condizioni di agibilità e di capienza dell'impiantistica ; inoltre devono rappresentare le società nei rapporti con le Federazioni, nella stipula dei contratti di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo.

La disciplina delle società sportive professionistiche

le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

Si è, fino a questo momento, analizzato il contesto operativo ed organizzativo in cui le diverse società sportive siano esse professionistiche o dilettantistiche possono operare.

Infatti, come visto sopra, le società per poter svolgere la loro attività sportiva che le contraddistingue devono ricevere l'affiliazione da parte della rispettiva federazione che a sua volta può esistere solamente se ha tutti i requisiti sportivi richiesti dal C.O.N.I. oltre ovviamente ai requisiti statuari.

Ci si è inoltre soffermati nella differenze principali che vi possono essere tra società che svolgono la propria attività sportiva in modo professionistico e società che la svolgono in modo dilettantistico, andando ad analizzare soprattutto i vincoli e le novità che la legge 23 Marzo 1981, n.91 ha introdotto nel mondo sportivo.

Così facendo, si è provveduto ad analizzare il contesto operativo su cui si andrà a svolgere il resto della tesi, infatti poiché il lavoro tratta del trasferimento del titolo sportivo tra società sportive professionistiche nelle procedure concorsuali, non si poteva, prima di iniziare a parlarne, non collocare le diverse società sportive in un proprio contesto operativo.

CAPITOLO 1

Si è trattato, fino a questo momento, di società sportive professionistiche in modo generale senza alcuna distinzione sulla propria federazione o lega di appartenenza. Da ora e per il resto del lavoro quando si parlerà di società sportive professionistiche ci si riferirà alle società di calcio professionistiche.

La scelta di basare la tesi principalmente sulle società di calcio professionistiche piuttosto che su società appartenenti ad altre discipline è motivata dal fatto che in materia di trasferimento del “titolo sportivo” vi è una maggior casistica sia pratica sia giurisprudenziale rispetto ad altre società appartenenti ad una diversa federazione, oltre al motivo che le società di calcio professionistiche hanno una maggior considerazione economica e sociale rispetto ad altre discipline.

Perciò da questo momento il lavoro verterà principalmente sulle società di calcio professionistiche e sul trasferimento del loro “titolo sportivo” nell’ambito delle procedure concorsuali.

2. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO

2.1. DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DEL C.D. “TITOLO SPORTIVO”

All'interno dell'ordinamento sportivo, un soggetto, che abbia ottenuto l'affiliazione o il tesseramento ad una Federazione sportiva, può partecipare alle gare ed ai campionati da questa organizzati nel livello a cui il titolo sportivo gli consente di accedere.

In base a ciò è opportuno riportare la definizione che la F.I.G.C. (e non è l'unica ad aver dato una definizione di titolo sportivo), attraverso l'art.52 co.1 delle sue N.O.I.F., dà al titolo sportivo identificandolo nel *“riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”*¹⁰.

Tale titolo è rappresentativo del merito sportivo-agonistico acquisito, in questo caso da una società, e costituisce innanzitutto, ma non solamente, un valore di carattere sportivo.

Il suo riconoscimento è pertanto un bene immateriale e personale appartenente alla società che l'ha conquistato sul campo. Questo merito sportivo può, tuttavia, per le società professionistiche, che trovano la loro disciplina di base nella legge n. 91/1981, essere soggetto a dei requisiti che esulano dai risultati ottenuti sui campi di gara.

¹⁰ Tobia G, Le società sportive- trattato delle procedure concorsuali.

Il trasferimento del titolo sportivo

Questi ulteriori requisiti di cui la normativa federale suddetta parla consistono, oltre che nell'affiliazione alla Federazione, nel possesso di determinati parametri finanziari (ex art.12 L.n. 91/1981), organizzativi e strutturali fissati dalle rispettive norme federali a garanzia del regolare svolgimento delle competizioni.

L'istituto del titolo sportivo è l'esempio emblematico della "specialità" e dell'"autonomia" dell'ordinamento sportivo, nonché del perfetto contemperamento tra gli interessi di settore e gli interessi di natura pubblicistica.

Il titolo sportivo riguarda un aspetto specifico ed individualizzante l'ordinamento sportivo, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale.

Sotto il profilo della specialità il titolo sportivo rappresenta sicuramente l'aspetto caratterizzante le società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune.

L'istituto del titolo sportivo, infatti, trova la sua definizione esclusivamente nelle carte federali.

Come già accennato, l'art. 52 delle N.O.I.F¹¹, statuisce al 1° comma, che *“ il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle combinazioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato.”*

Si tratta, dunque, di una concessione riconosciuta dalla Federazione ad una società affiliata per la partecipazione ad un determinato campionato, sempre che dimostri di possedere i requisiti legali ed economico finanziari previste dalle normative di settore.

¹¹ Norme Interne Organizzative Federali, emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio

CAPITOLO 2

Infatti, propria in virtù di questo regolamento, le società che si affiliano per la prima volta alla F.I.G.C. acquisiscono il titolo sportivo di III categoria, non avendo ancora conseguito maggiori titoli sul campo.

La richiesta di affiliazione, ai sensi dell'art 16 dello statuto F.I.G.C. e dell'art. 15 delle N.O.I.F., deve essere inoltrata, per il tramite del comitato regionale competente, al presidente federale e deve essere corredata: dell'atto costitutivo e dallo statuto sociale; dall'elenco dei componenti del consiglio di amministrazione o del direttivo della società; dalla dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco e dalla tassa di affiliazione.

A conclusione del campionato ed in base ai meriti sportivi acquisiti sul campo, le società se dimostrano di avere anche i requisiti economico-finanziari e legali richiesti dalla normativa federale in materia di ammissione ai campionati, si iscrivono per la stagione successiva alla competizione di riferimento. La funzione di controllo, nel caso di società militanti in campionati professionistici, prevista espressamente dall'art. 16 dello Statuto Federale viene svolta dalla Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (CO.Vi.So.C.)¹².

Il campionato a cui le società si iscrivono può essere il medesimo o la serie superiore o inferiore in caso, rispettivamente, di promozione (per le squadre prime classificate) o la serie inferiore in caso di retrocessione (per le squadre ultime classificate).

La norma individua due componenti del titolo sportivo: l'una relativa ai meriti sportivi conquistati sul campo; l'altra è composta da ciò che l'art. 52 delle N.O.I.F. definisce come "altri requisiti previsti dalle norme federali", ovvero tutti quegli aspetti legali ed

¹² La CO.Vi.So.C. è titolare del potere di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società e sui poteri sanzionatori(art. 81 N.O.I.F.)

Il trasferimento del titolo sportivo

economico-finanziari della società calcistica che sottendono l'attività di controllo pubblicistica demandata dalla federazione.

In pratica la disciplina del titolo sportivo assicura la partecipazione ai vari campionati di competenza a tutte le società che abbiano acquisito sul campo il titolo a partecipare ad una competizione calcistica, ma nei limiti in cui esse dimostrino di avere l'equilibrio finanziario ed i requisiti legali necessari per garantire la regolare conclusione del campionato.

I requisiti economico-finanziari vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale con il comunicato ufficiale di ammissione ai campionati professionistici, come previsto dall'art. 89 delle N.O.I.F..

Generalmente i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai campionati sono:

- Pagamento di tutti i debiti nei confronti degli enti federali;
- Avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi agli stipendi dei tesserati fino ad una mensilità prestabilita;
- Pagamento dei tributi Iva, Ires ed Irap, riguardanti determinate annualità ;
- Il ripianamento dei bilanci eventualmente in perdita;
- La certificazione del bilancio da società di revisione (per le società di serie A e B).

Alla luce di quanto detto si può affermare che, pertanto, il titolo sportivo non può considerarsi una *res* nella piena ed esclusiva titolarità della società calcistica, ma è una autorizzazione che la Federazione concede, previa verifica dei requisiti sopracitati.

CAPITOLO 2

La carenza anche di uno solo di questi, sia sotto il profilo del merito sportivo, sia sotto il profilo legale-economico-finanziario, determina la non ammissione della società al campionato di competenza.

Questa qualificazione di titolo sportivo fa sì che esso possa essere inquadrato solo in base al rapporto che il soggetto sportivo ha con la Federazione a cui è affiliato, al di fuori del quale, com'è proprio di tutte le dimensioni relazionali, il titolo sportivo non può essere riconosciuto ed assumere valore.

Nella specie delle società professionistiche affiliate alla F.I.G.C., “il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all'organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell'affiliato con la FIGC, per cui non è scindibile dall'affiliazione e non ha senso se non nell'appartenenza al sodalizio e secondo le regole, le condizioni, i requisiti (tecnico-finanziari) previsti dall'ordinamento settoriale”¹³

Questo tipo di autorizzazione non ha la natura di una concessione amministrativa ma di una autorizzazione costitutiva: la Federazione cioè deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni tecnico-sportive (tra cui anche i rapporti di lavoro con gli atleti, l'adeguatezza dell'impianto da gara, e tutta l'organizzazione in generale) e patrimoniali-finanziarie, la cui ricorrenza complessiva genera il diritto alla partecipazione a un determinato campionato.

¹³ Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 9668/2004.

Il trasferimento del titolo sportivo

La disciplina del titolo sportivo e la compresenza, accanto ai requisiti sportivi, di requisiti legali e economico-finanziari, mira a garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Il contenuto bivalente del titolo sportivo, ha rilevanza indiscutibilmente pubblicistica, atteso che garantisce il regolare svolgimento dei campionati ma, nel contempo, coinvolge e tutela interessi di mercato, dai quali la Federazione non può prescindere.

La tenuta dell'ordinamento sportivo, infatti, presuppone che vengano garantiti: a) la stabilità economico-finanziaria, delle società sportive, affinché sia assicurata continuità e regolarità delle competizioni sportive nazionali; b) il riconoscimento del merito sportivo conquistato sul campo da ogni società e conseguentemente l'interesse sportivo dei singoli territori nazionali e delle singole tifoserie a vedere la propria squadra collocata nel campionato corrispondente ai risultati conquistati.

In definitiva, la F.I.G.C. deve assicurare che i campionati inizino e si concludano regolarmente ogni anno. Per realizzare tali obiettivi, è indispensabile, così come previsto anche dalla legge 91/1981¹⁴, che la Federazione stabilisca dei controlli preventivi in ordine alla solidità finanziaria e, nel contempo, stabilisca dei termini perentori entro cui concludere tutto il procedimento di verifica. La perentorietà dei termini risponde alle esigenze *“di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato, con la necessità di uno sbarramento netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l'espletamento di tutti gli incombeni organizzativi funzionali all'avvio dei campionati”*¹⁵

L'istituto del titolo sportivo, dunque, se da un lato garantisce la legittima aspettativa delle società che abbiano acquisito sul campo il titolo a partecipare ad un determinata

¹⁴ Cfr. art. 12 l. 91/1981.

¹⁵ C. St., 7.5.2001, n.2546, CS,2001, I, 1084 ss. (caso Catania/F.I.G.C.)

CAPITOLO 2

competizione, dall'altro si concretizza solo nel caso in cui le medesime società dimostrino di avere i mezzi finanziari necessari per poter competere fino al termine della manifestazione, nel rispetto delle prerogative degli altri club e dei soggetti che svolgono la propria attività all'interno della stessa.

In tal modo si limita il rischio di situazioni di insolvenza in corso di campionato, che determinerebbero alterazioni della regolarità della competizione e conseguenze in danno degli atleti e dei creditori non sportivi.

Il titolo sportivo può così essere visto come un bene immateriale che da un punto di vista patrimoniale non è posseduto dall'azienda, ma viene rilasciato dalla Federazione di pertinenza.

Ma è pur vero che il titolo sportivo può essere considerato anche come l'avviamento dell'azienda sportiva, poiché esso rappresenta la capacità di profitto dell'attività produttiva dell'azienda sportiva operante nel settore professionistico¹⁶.

Proprio sotto questa duplice valenza che può essere data al titolo sportivo la giurisprudenza e la dottrina si è molto dibattuta negli ultimi anni.

Nel corso del lavoro si andrà ad analizzare qual è la giusta valenza che viene data all'istituto del titolo sportivo, soprattutto la sua regolamentazione nell'ambito del trasferimento o di cessione nel caso in cui esso venga vista come un bene immateriale generatore di profitti.

Prima di analizzare la normativa in materia di trasferimento del titolo sportivo, appare giusto soffermare l'attenzione su un istituto civilistico come il trasferimento d'azienda in

¹⁶ Cass., 27 settembre 2000, n.12817

modo tale da poter meglio comprendere come si inserisca il titolo sportivo all'interno della disciplina del trasferimento.

2.2. IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA

L'azienda viene definita dall'art. 2555 cod. civ. come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". La qualificazione di un bene, dunque, come "bene aziendale" dipende, esclusivamente, dalla destinazione data al bene dall'imprenditore.

La considerazione giuridica di una pluralità di beni come componenti, unitariamente, una "azienda" dipende dal fatto che si tratta di beni utilizzati da un medesimo imprenditor per l'esercizio di una medesima impresa.

Non è richiesto che i beni appartengano all'imprenditore; è sufficiente che egli disponga, su ciascun bene, di un titolo giuridico che gli permetta di utilizzarlo, in combinazione con gli altri beni aziendali, per l'esercizio dell'impresa. Potrebbe bastare anche solo un titolo meramente obbligatorio come ad esempio potrebbe essere un contratto di affitto.

Come si è detto l'azienda è costituita da un insieme di beni composito ed eterogeneo. Assume dunque rilevanza la destinazione funzionale impressa dall'imprenditore ai beni stessi.

Infatti a nulla rileva il titolo giuridico reale od obbligatorio che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene, ma è determinante la destinazione dei beni stessi all'attività d'impresa. Pertanto, non rientrano nel compendio aziendale i beni non destinati

CAPITOLO 2

all'attività d'impresa come, ad esempio, potrebbe essere l'abitazione di proprietà dell'imprenditore, mentre vi rientrano beni di proprietà di soggetti terzi impiegati nell'attività d'impresa come, ad esempio potrebbero invece essere i locali in locazione o i materiali in leasing.

Afferiscono all'azienda anche altri elementi quali, ad esempio, i rapporti contrattuali stipulati per l'esercizio dell'impresa come i contratti di lavoro dipendente, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, ecc., nonché i crediti e i debiti correlati con l'azienda stessa. Anche se è opinione corrente che l'azienda comprenda soltanto i beni di cui l'imprenditore si avvale per l'esercizio dell'impresa mentre i contratti in corso, i crediti e i debiti non rientrano nella definizione di azienda in senso stretto. Tale opinione è confortata dal dato normativo che prevede una disciplina particolare per i contratti pendenti e per la successione nei crediti e debiti aziendali.

Una volta chiarito il valore giuridico e normativo che il legislatore e la giurisprudenza danno al concetto di azienda, è possibile vedere come essa possa essere trasferita, e soprattutto le diverse modalità che permettono il suo trasferimento.

Il trasferimento d'azienda può avvenire attraverso l'utilizzo di negozi giuridici differenti. Così, ad esempio, il trasferimento d'azienda può essere a titolo definitivo con la vendita o temporaneo, come ad esempio nell'affitto d'azienda.

Il trasferimento d'azienda può essere attuato con atto unilaterale, con la donazione, o con un contratto, ad esempio di nuovo la cessione d'azienda.

Il trasferimento d'azienda è disciplinato da norme speciali spesso derogatorie della disciplina di diritto comune.

Il trasferimento del titolo sportivo

Tale disciplina è ispirata dalla finalità di favorire la conservazione dell'unità economica dell'azienda come complesso unitario e al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dell'azienda stessa.

Come detto sopra l'azienda può formare oggetto di negozi traslativi differenti. In particolare può formare oggetto di cessione, conferimento in società, donazione, usufrutto, o di affitto.

È importante, prima di parlare di trasferimento d'azienda, stabilire se i beni che formano oggetto di un atto dispositivo dell'imprenditore, costituiscano o meno un'azienda oppure se non si tratti semplicemente del trasferimento di singoli beni aziendali.

La soluzione al problema è data dalla capacità o potenzialità produttiva del complesso dei beni che formano oggetto di disposizione.

Se il complesso di beni è in grado di produrre beni o servizi è corretto etichettare il trasferimento come trasferimento; se il complesso di beni trasferiti non è in grado di produrre beni o servizi ci si trova di un trasferimento di singoli beni., è giusto evidenziare che il complesso dei beni che formano oggetto di trasferimento può essere qualificato come azienda anche se la capacità produttiva del complesso dei beni è soltanto potenziale.

Per quando riguarda la forma del contratto bisogna prendere in considerazione l'art. 2556 del Cod. Civ. che prevede che *“per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del*

CAPITOLO 2

contratto”; inoltre i contratti citati da tale articolo in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione ne Registro delle Imprese.

Quindi il requisito del contratto che ha per oggetto il trasferimento d’azienda è la forma scritta.

La forma scritta è richiesta “ad probationem” e non “ad substantiam”, nel senso che il contratto di trasferimento d’azienda, per essere opponibile ai terzi, deve essere provato per iscritto, pur conservando validità tra le parti anche senza la forma scritta.

Ovviamente se nel complesso dei beni trasferiti sono compresi anche beni per il cui passaggio di proprietà la legge richieda una particolare forma (beni immobili), la forma scritta è richiesta “ad substantiam” e viene eseguita nello stesso atto di cessione d’azienda pena la nullità del contratto.

La forma scritta è ,dunque, richiesta solo per la prova del contratto e non per la sua validità; ed è richiesta per le imprese soggette a registrazione¹⁷.

Quindi si può affermare che l’azienda non ha, giuridicamente una propria “legge di circolazione”: essa circola secondo le forme di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono.

Infatti trasferire un’azienda, o concederla in godimento, altro non significa, giuridicamente, se no trasferire, o concedere in godimento, una somma di beni che devono ovviamente esser organizzati al fine di esercitare l’attività d’impresa.

Non occorre, in sede di trasferimento dell’azienda, la specificazione dei singoli beni che la compongono.

¹⁷ Con esclusione cioè delle imprese agricole,delle piccole imprese, delle imprese accessorie degli enti pubblici.

Il trasferimento del titolo sportivo

I beni che si trasferiscono all'acquirente dell'azienda sono quelli identificabili, sulla scorta dell'art. 2555 Cod. civ. , come "beni aziendali", ossia i beni che presentano il comune carattere di beni "organizzati" dall'imprenditore alienante per l'esercizio della propria impresa. È, invece, necessaria la menzione espressa di quei beni aziendali che, per volontà delle parti, vengano esclusi dal trasferimento; in difetto di una espressa esclusione, l'intero complesso aziendale si trasferisce all'acquirente dell'azienda.

La possibilità di escludere dal trasferimento dell'azienda singoli beni aziendali non può però essere ammessa senza limiti. Il trasferimento di una pluralità di beni produttivi può esser qualificato, giuridicamente, come "trasferimento di azienda" solo quando il complesso dei beni possa essere, di per sé solo, idoneo ad un esercizio d'impresa.

C'è un limite quantitativo minimo (che dovrà essere valutato caso per caso) al disotto del quale la vicenda traslativa cessa d'essere qualificabile come trasferimento d'azienda e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni, al quale non si potranno applicare le norme sull'azienda.

Nel disciplinare il trasferimento d'azienda, il legislatore ha tra l'altro perseguito l'obiettivo di evitare che l'alienante, cioè il cedente, in un'epoca prossima al trasferimento d'azienda assuma un comportamento concorrenziale a svantaggio dell'acquirente causando un danno in capo a quest'ultimo.

Il codice civile all'art. 2557 stabilisce che chi aliena un'azienda deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento d'azienda dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il termine previsto dalla legge è derogabile in meno e cioè può essere previsto un

CAPITOLO 2

intervallo più breve, ma non è derogabile in più, nel senso che non è possibile prolungare oltre i 5 anni la durata del divieto.

La ratio del divieto è quella di tutelare l'acquirente, il quale normalmente corrisponde una somma a titolo di avviamento, consistente nella speranza di ottenere in futuro redditi simili a quelli del precedente titolare e che potrebbe essere gravemente danneggiato da un'attività concorrenziale del cedente.

L'art. 2558 cod. civ. al 1° comma prevede che “ se no è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Inoltre sempre l'art. 2558 al 2° comma precisa però che “*il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa*”.

Questo articolo introduce una sorta di presunzione secondo cui, nel silenzio delle parti, l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, con esclusione solamente dei contratti di natura personale legati alla figura dell'imprenditore.

Le condizioni che devono sussistere affinché si possano trasferire all'acquirente i contratti in corso sono:

- Sussistenza di un nesso tra i contratti e l'azienda, altrimenti non si può parlare di contratti relativi all'azienda ceduta;
- Non deve trattarsi di contratti avente carattere personale, cioè stipulati con riferimento alla persona fisica del titolare dell'azienda.

I contratti oggetto dell'art. 2558 cod. civ. sono:

Il trasferimento del titolo sportivo

- I contratti aziendali, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell'impresa
- I contratti d'impresa, stipulati per l'esercizio dell'attività (contratti commerciali con clienti e fornitori, di assicurazione, ecc.)

Per il trasferimento dei contratti è necessario che entrambe le prestazioni non siano ancora state eseguite al momento della cessione dell'azienda, in quanto se solo una delle parti contraenti ha già adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto bensì di una cessione di crediti o di debiti ai sensi degli artt 2559 e 2560 cod.civ..

Infatti l'art 2559 dispone che *“la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”*

L'art. 2559 c.c. perciò, a differenza del precedente art. 2558 non precisa espressamente se con la cessione dell'azienda si determina un automatico passaggio dei crediti.

Quindi il legislatore prevede che la cessione dei debiti abbia effetto nei confronti dei debitori anche in mancanza di notifica o di accettazione degli stessi dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando la liberazione del debitore ceduto che paga in buona fede all'alienante.

Più articolata e complessa è la disciplina prevista per i debiti aziendali.

In particolare l'art. 2560 cod. civ , al 1° comma, prevede che *“l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”* ; inoltre nel 2° comma continua affermando che *“ nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”*.

CAPITOLO 2

Il legislatore, quindi, offre la massima tutela al creditore ceduto il quale può far valere le sue ragioni sia nei confronti dell'alienante, sia nei confronti dell'acquirente, purché il debito risulti dai libri contabili obbligatori¹⁸.

Il trasferimento dei debiti è soggetto dunque a due principi di carattere generale:

- Il passaggio dei debiti non è automatico, occorrendo un espresso consenso da parte dei creditori;
- Sussiste una responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irregolarmente.

La ratio dell'art. 2560 Cod. Civ. è di tutelare il terzo creditore che, per effetto della cessione dell'azienda potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'alienante.

Per quanto riguarda la cessione di debiti e crediti, è doveroso menzionare come tale disciplina cambia quando il trasferimento dell'azienda avvenga non in modo definitivo, attraverso una cessione, ma avvenga in modo temporaneo, attraverso un affitto d'azienda.

In caso di affitto d'azienda le disposizioni in materia di crediti e debiti dell'azienda ceduta non trovano applicazione in quanto gli artt. 2559 e 2560 c.c. non sono richiamati espressamente dalla normativa riguardante l'istituto dell'affitto di azienda.

Per quanto riguarda i crediti non è applicabile l'art. 2559 c.c. in quanto non vi è alcun rinvio normativo all'affitto d'azienda e, pertanto, non è invocabile il subentro dell'affittuario nei crediti del concedente in mancanza di notifica al debitore ceduto.

¹⁸ Il riferimento è all'art 2214, comma 1, cod.civ. secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere obbligatoriamente: il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Il trasferimento del titolo sportivo

Per quanto riguarda i debiti ,invece, non è applicabile l'art. 2560 c.c. in quanto non vi è alcun rinvio normativo all'affitto d'azienda. L'affittuario non assume alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del concedente così come quest'ultimo non risponde dei debiti contratti dall'affittuaria durante la vigenza del contratto.

È anche e soprattutto per questo motivo che l'istituto dell'affitto d'azienda viene utilizzato anche come operazione strumentale alla cessione definitiva e , quindi, alla realizzazione del piano di soddisfazione dei creditori nell'ambito delle diverse tipologie di soluzione della crisi d'impresa: concordato stragiudiziale; piano di risanamento¹⁹ ; accordo di ristrutturazione dei debiti²⁰ e concordato preventivo²¹.

Inoltre nel caso di successivo fallimento del soggetto titolare dell'azienda affittata, la dichiarazione d'insolvenza a carico del medesimo soggetto non è causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda, può essere autorizzata la prosecuzione dal Tribunale nella sentenza di fallimento (c.d. esercizio provvisorio).

Si è fino ad ora soffermata l'attenzione sull'istituto del trasferimento d'azienda, tralasciando da parte per il momento, l'argomento principale del lavoro, ovvero le società sportive professionistiche.

Ma questo excursus sulla normativa del trasferimento d'azienda era necessario per poter meglio comprendere il proseguo di questa tesi.

Infatti la spiegazione dell'istituto del trasferimento d'azienda serviva per poter andare ad analizzare il trasferimento del titolo sportivo, o meglio qual è la sua normativa sportiva e

¹⁹ art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare

²⁰ art.182-bis legge fallimentare

²¹ artt. 160 e segg. Legge fallimentare

CAPITOLO 2

come può essere inquadrata all'interno della gestione di una società sportiva professionistica.

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi come il titolo sportivo è una concessione riconosciuta dalla Federazione ad una società affiliata per la partecipazione ad un determinato campionato.

Quindi, facendo un ragionamento da un punto di vista civilistico, se consideriamo il titolo sportivo come un sorta di “autorizzazione” data dalla Federazione alla società è ovviamente difficile immaginare un suo trasferimento come bene immateriale all'interno di un complesso aziendale.

Ma se consideriamo il titolo sportivo come un bene immateriale che rappresenti non una semplice “autorizzazione”, ma l'insieme di tutte quelle componenti sportive ed economico-sociali che possono rappresentare una società sportiva specialmente nel settore professionistico, è facile paragonare lo stesso ad una sorta di avviamento della società sportiva professionistica. Nel senso che esso rappresenta la capacità di profitto dell'attività produttiva dell'impresa operante nel settore professionistico.

Utilizzando questa concezione del titolo sportivo sarebbe più facile vedere lo stesso come un vero e proprio bene patrimoniale e quindi, ai sensi del codice civile, potrebbe apparire giusto ipotizzare un suo trasferimento in quanto appartenente ai beni che costituirebbero un complesso aziendale.

Sarà proprio compito di questa tesi nel successivo paragrafo andare ad analizzare come la disciplina sportiva ed in particolar modo le N.O.I.F. della F.I.G.C. intervengano nell'ambito del trasferimento del titolo sportivo di una società di calcio professionista.

Il trasferimento del titolo sportivo

Soprattutto si analizzerà come le norme sportive si inseriscono nell'ambito dell'istituto del trasferimento, trattato nei precedenti paragrafi in ambito civilistico.

2.3. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO

La disciplina sportiva nell'ambito di società calcistiche professionistiche ha portato avanti una propria concezione coerente con gli interessi sottesi all'istituto del titolo sportivo.

Infatti è proprio a seguito di questa ratio che si inserisce nella normativa sportiva delle F.I.G.C., l'art. 52, 2° comma delle N.O.I.F. che prevede testualmente che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

Il motivo di questa previsione e l'inesistenza, nell'ordinamento sportivo di alcuna ipotesi di deroga e o di eccezione alla regola, trova ragione e fondamento proprio nella ratio stessa che l'ordinamento sportivo dà all'istituto del titolo sportivo.

Il titolo sportivo, essendo un “riconoscimento” della Federazione, non può essere gestito dai club professionistici come una res propria, secondo le regole del libero scambio e non può essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni.

Nel momento in cui questo divieto non esistesse, verrebbe meno l'esistenza dell'istituto, poiché le società potrebbero disporre del titolo sportivo conquistato sul campo in assoluta libertà, senza nessuna possibilità per la Federazione di garantire il corretto o regolare svolgimento dei campionati di calcio. Si vanificherebbe per lo stesso motivo anche il sistema dei controlli che la Federazione è tenuta ad effettuare ai sensi della legge

CAPITOLO 2

91/1981, per tutte le società che hanno maturato sul campo il diritto ad un determinato titolo sportivo.

In tal caso, infatti, ogni volta che una società fosse in difficoltà, cederebbe il proprio titolo ad altro soggetto giuridico e i controlli sarebbero elusi.

Quindi si può anche affermare che tale titolo è rappresentativo del merito sportivo-agonistico acquisito, in questo caso da una società, e costituisce innanzitutto, ma non solamente, un valore di carattere sportivo. Il suo riconoscimento è pertanto un bene immateriale e personale appartenente alla società che l'ha conquistato sul campo. Questo merito sportivo può, tuttavia, per le società professionistiche, che trovano la loro disciplina di base nella legge n. 91/1981, essere soggetto a dei requisiti che esulano dai risultati ottenuti sui campi di gara. Questi ulteriori requisiti di cui la normativa federale suddetta parla consistono, oltre che nell'affiliazione alla Federazione, nel possesso di determinati parametri finanziari (ex art.12 L.n. 91/1981), organizzativi e strutturali fissati dalle rispettive norme federali a garanzia del regolare svolgimento delle competizioni.

La mancanza di questi requisiti ulteriori determina la possibilità per la Federazione di diminuire il valore sin qui descritto del titolo sportivo della società non in regola, consentendole di partecipare solo a un campionato inferiore, e a volte talmente inferiore da renderlo quasi irrisorio rispetto alle aspettative che il club aveva maturato "sul campo".

Continuando il ragionamento iniziato precedentemente che vede il titolo sportivo come un bene che corrisponde ad una sorta di "autorizzazione" che la Federazione concede alla società affiliata per i propri meriti sportivi ed anche economici, possiamo considerare

Il trasferimento del titolo sportivo

anche che se il diritto sportivo non intraprendesse questa ratio di imporre un divieto assoluto nella commercializzazione del titolo sportivo, verrebbe vanificato anche l'altro e fondamentale principio posto alla base dell'istituto e cioè il collegamento tra il titolo sportivo e la città, la squadra, il territorio e la tifoseria di cui il medesimo titolo è espressione.

In altre parole se si consentisse la cessione del titolo sportivo, verrebbe meno il legame della squadra con il territorio, principio che è alla base dello sport di squadra più diffuso in Italia.

La ratio principale ispiratrice delle norma trova, peraltro, conferma in altre disposizioni che prevedono un regime stringente per i trasferimenti di sede e per le fusioni.²²

L'elusione del divieto di cessione del titolo sportivo , comporta, infatti, l'adozione del provvedimento di revoca dell'affiliazione e, dunque, della esclusione dall'ordinamento federale.

Infatti l'art. 16 delle N.O.I.F., prevede, al 3° comma, che il presidente federale deliberi la revoca dell'affiliazione in caso di “*gravi infrazioni all'ordinamento sportivo*”; il successivo comma 4, stabilisce che costituisce “ *grave infrazione all'ordinamento sportivo la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo*”.

Il divieto di cessione del titolo sportivo è sancito per tutte le federazioni sportive

²² C.f.r. art. 20 delle N.O.I.F.

CAPITOLO 2

nazionali, anche nei principi dettati dal C.O.N.I. che all'art.4 così recitano: “ *il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito delle operazioni di fusione*”.

Si è visto fino ad ora come interviene il diritto sportivo e in particolare modo la F.I.G.C. nel determinare l'istituto del titolo sportivo.

In particolare modo il titolo sportivo se da un lato non è assimilabile ad un bene di proprietà della società sportiva, dall'altro coinvolge interessi e prerogative di chiara rilevanza statale.

Infatti si è notato che il titolo sportivo, nel contemperamento degli interessi coinvolti, trova una regolamentazione diversa e speciale, rispetto agli istituti di diritto comune, poiché espressione di principi e valori meritevoli di tutela esclusivamente per l'ordinamento sportivo.

È giusto però considerare come il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico ha, benché le norme sportive dicano il contrario, un valore oggettivamente commerciale per le società di capitali professionistiche che ne sono titolari oltre che un valore morale per l'intero territorio di appartenenza della società. Ovviamente, pur affermando ciò, è ovvio che il titolo è considerato, dalla normativa di settore, come bene non commerciabile.

Anche se il titolo sportivo è inquadrato come un bene non commerciabile lo stesso, viene, tuttavia nell'ambito di una valutazione patrimoniale di una società in stato di

Il trasferimento del titolo sportivo

fallimento, come uno dei cespiti del patrimonio senza dubbio di maggior valore.

Infatti è ovvio che per una società di calcio professionista il titolo sportivo nel caso in cui esso venga considerato come un bene immateriale trasferibile, derogando solo ipoteticamente le norme sportive, esso avrebbe certamente un ingente valore economico che non potrebbe discendere dal resto dei beni patrimoniali dell'impresa.

Infatti è prassi, soprattutto in termini statuali, nel trasferimento di azienda andare a valutare tutti quanti i beni materiali e immateriali che servono al funzionamento dell'azienda stessa.

Se così fosse sarebbe opportuno considerare il titolo sportivo come una sorta di avviamento per la società sportiva professionista.

L'avviamento è infatti un carattere particolare dell'azienda che ne costituisce anche un elemento qualificante; normalmente, il valore economico del complesso di beni che costituiscono l'azienda è superiore alla somma dei valori dei singoli beni. Tale maggior valore costituisce, per l'appunto, l'avviamento.

Il diritto a partecipare a un determinato campionato, soprattutto all'interno del "sistema calcio", ha non soltanto un valore sportivo ma sicuramente anche un valore economico che rileva in modo oggettivo. Nel settore professionistico, infatti, le società sportive sono società di capitali (di cui alcune anche quotate in borsa) aventi finalità di lucro e la cui produzione economica dipende molto dalla valenza del titolo sportivo posseduto da ciascuna.

CAPITOLO 2

Tale principio è stato espresso, per la prima volta, dal Tribunale di Napoli (Sez. Settima Civile) che, con sentenza depositata il 2 agosto 2004 ha sottolineato che *“il titolo sportivo costituisce ormai per una società professionistica, organizzata come società di capitali, se non l’unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell’azienda calcistica”*.

Il titolo sportivo, quindi, è sì un bene immateriale, ma rientra obiettivamente fra i beni patrimoniali dell’azienda sportiva di una società professionistica; esso anzi rappresenta non già “un qualunque bene aziendale, bensì l’avviamento della società sportiva, nel senso che esso esprime e manifesta la capacità di profitto dell’attività produttiva dell’impresa operante nel settore professionistico” (Cass., 27 settembre 2000, n.12817).

Lo stesso principio è stato poi espresso, con maggiore convinzione, anche dal T.A.R. Lazio che nella sent. n. 9668/2004, cit., non si è discostato dal dictum del Tribunale di Napoli, affermando che il titolo sportivo rappresenta *“l’attitudine del relativo complesso aziendale di conseguire, fintanto che permane il vincolo d’affiliazione che è la fonte del titolo stesso, successi sportivi e, perciò, risultati economici diversi e maggiori di quelli raggiungibili mercè l’utilizzazione isolata dei singoli cespiti o in un differente contesto di mercato (per esempio un campionato di rango inferiore o dilettantistico); infatti l’avviamento, è il valore di scambio maggiore che acquista il complesso unitario aziendale grazie al rapporto di strumentalità e di complementarità tra i singoli elementi costitutivi dell’azienda, onde esso ne rappresenta una qualità e ne misura il successo”*.

Titolo sportivo che, dunque, da una parte della giurisprudenza è riconosciuto come

Il trasferimento del titolo sportivo

avviamento di una società sportiva, mentre in base alla normativa F.I.G.C. è la Federazione l'unica legittimata a disporne.

La legittimità, anche con riferimento ai precetti costituzionali, dei limiti imposti dalla regolamentazione endofederale agli atti di disposizione del titolo sportivo, è stata giustificata in relazione alla libertà associativa garantita dall'art. 18 Cost., che costituisce il presupposto della produzione normativa interna, come tale non soggetta ad alcun controllo esterno altrimenti “non si tratterebbe di libertà assoluta quale invece deve essere ab Constitutionem.

In questi termini si sono del resto espressi anche il T.A.R. Lazio, affermando altresì che il titolo sportivo esiste solo e nella misura in cui è riconosciuto dalla Federazione sportiva “*nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi*”, e il Tribunale di Monza riconoscendo che il titolo sportivo sarebbe stato attribuito dalla F.I.G.C. a seguito dell'impegno, da parte del soggetto acquirente, a richiedere l'iscrizione al campionato di competenza “*alle condizioni tutte che saranno determinate in via esclusiva dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega d'appartenenza*”.

A ciò si evince come, nell'ottica federale del calcio professionistico, il titolo sportivo risulti per quanto possibile sganciato da riferimenti aziendali, rappresentando invece “un momento specificativo della qualità di associato alla Federazione sportiva, da ritenersi qualificante per il profilo soggettivo del gruppo sportivo piuttosto che del suo profilo oggettivo-patrimoniale”.

In ogni caso, il titolo sportivo costituisce senza dubbio, il principale bene patrimoniale e,

CAPITOLO 2

comunque, un elemento imprescindibile dell'azienda sportiva professionistica.

Confermando la ratio del divieto di cessione del titolo sportivo all'interno dell'ordinamento sportivo, è giusto però chiarire che ci sono delle ipotesi ammesse di trasferimento del titolo sportivo oltre al caso della cessione definitiva effettuata unitamente alla vendita dell'intera società o del ramo di azienda.

Una prima ipotesi si pone in essere in caso di fallimento della società.

In questo caso, come verrà meglio analizzato nel successivo capitolo, entra in azione il noto Lodo Petrucci. Una società sportiva della medesima città può intervenire nella procedura concorsuale acquistando il cespite rappresentato dal titolo in questione o meglio dell'azienda così come valutata dagli organi della procedura. In virtù di tale procedura il sodalizio interessato potrà, dunque, iscriversi al campionato dell'anno successivo, con il titolo sportivo della società in fallimento, anche se nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui militava la società in liquidazione.

Una seconda ipotesi è rappresentata dal caso in cui una società, per difficoltà economiche avute nel corso dell'anno, non riesce a raggiungere i parametri indicati dalla Federazione per ottenere l'iscrizione al campionato della sua categoria. In tale situazione la stessa società verrà retrocessa nell'ultima categoria dilettantistica perdendo la titolarità del titolo sportivo che verrà espropriato "a zero euro" ed assegnato, per procedura d'ufficio della federazione di appartenenza, ad altra società della medesima città analogamente ad un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c..

Il trasferimento del titolo sportivo

Appare pertanto chiaro che se una società si privasse, in qualsiasi modo, del suo titolo sportivo non potrebbe in alcun modo mantenere l'affiliazione presso la Federazione atteso che non è configurabile il caso di una società affiliata senza titolo. In sostanza, posto ovviamente il divieto di cessione ex. Art. 52 N.O.I.F, con l'ipotetica cessione del suo titolo sportivo la società perderebbe il nucleo stesso della sua attività. Anche per questo motivo trova fondamento la ratio della norma sportiva.

3. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

3.1. LE PROCEDURE CONCURSUALI

Le procedure concorsuali sono una serie di procedure nelle quali, preso atto di uno stato di crisi di un'impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal legislatore, viene regolato il rapporto di tale impresa con il complesso dei suoi creditori, alla presenza di almeno un'autorità pubblica e di altri soggetti indicati in modo specifico e diversificato da procedura a procedura.

La nascita delle procedure concorsuali è principalmente dovuta alla crisi economica dell'impresa ed al conseguente dissesto patrimoniale dell'imprenditore. Questi eventi coinvolgono una gran massa di creditori che vengono a trovarsi nell'impossibilità di realizzare per l'intero quanto loro dovuto.

Sono eventi che, inoltre, possono innescare una serie di dissesti a catena, con gravi turbative per l'ordinato svolgimento della vita economica.

La crisi economica dell'impresa è perciò evento di fronte al quale i mezzi di tutela individuati dai creditori previsti dall'ordinamento ed in particolare l'azione esecutiva individuale sui beni del debitore si rilevano strumenti inadeguati e insufficienti.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

Inadeguati perché si tratta di tutelare non il singolo creditore ma una massa di creditori, e di tutelarli di fronte ad una situazione che coinvolge l'intero patrimonio del debitore. Insufficienti, perché il problema non è solo quello di salvaguardare e realizzare i diritti di una massa di creditori, ma anche quello di cercare di ottemperare tale esigenza con gli ulteriori interessi collettivi coinvolti dalla qualità di imprenditore del debitore.

La legge regola attualmente cinque procedure concorsuali. Tre sono previste dal r.d. 16-3-1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e sono : il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. Una quarta procedura concorsuale, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è stata introdotta dalla legge 3-4-1979, n.95, e successivamente riformata dal d.lgs. 8-7-199, n. 270; infine, il d.l. 23-12-2003,n.347²³ ha recentemente aggiunto alla lista una speciale amministrazione straordinaria accelerata , destinata alle imprese di maggiori dimensioni.

Con la riforma del 2006 del diritto fallimentare è stata invece soppressa un'ulteriore procedura prevista dalla legge fallimentare: l'amministrazione controllata.

Pur presentando significativi profili di diversità, le singole procedure concorsuali condividono alcuni caratteri costanti e comuni. Esse sono sicuramente tutte procedure generali e collettive.

Generali, poiché coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non solo i singoli beni. Sono procedure collettive, invece, perché coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare, in via di principio, la parità di trattamento degli stessi, andando ad applicare così il principio della *par condicio creditorum*.

²³ Convertito in legge 18-2-2004, n.39

CAPITOLO 3

In questo modo le forme ordinarie di tutela dei creditori sono sostituite ex lege da forme, sia pure diverse, di tutela collettiva, il cui obiettivo è quello di ripartire fra tutti i creditori interessati le conseguenze patrimoniali del dissesto dell'imprenditore.

È ovvio che poi ogni singola procedura, pur presentando una linea generale comune, si differenzia al proprio interno.

Un'impresa inizia a prendere in considerazione l'attuazione di una procedura concorsuale quando si trova in uno stato di crisi dal quale ritiene che difficilmente potrà uscirne con le proprie forze.

La crisi infatti corrisponde a situazioni degenerative dell'attività d'impresa che rendono la gestione della stessa non più caratterizzata da condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio e di inefficienza, di origine interna ed esterna che implicano la produzione di perdite di varia entità che a loro volta possono determinare l'insolvenza che costituisce l'effetto e la manifestazione ultima del dissesto.

Quindi la situazione di crisi si può definire come quella fase di vita dell'impresa che pone a rischio la prospettiva della continuità aziendale. Il risanamento in tali ipotesi è ancora possibile. Lo stato di insolvenza, invece, è la situazione in cui si trova l'imprenditore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'insolvenza si può quindi definire una situazione di impotenza funzionale e non transitoria, che non permette all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale.²⁴

²⁴ Cass. SU 11 Febbraio 2003, n.1997

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

Ciò che distingue crisi ed insolvenza sta nel fatto che nell'impresa in crisi è pianificabile il superamento di tale stato. Difficilmente, invece, nell'impresa insolvente si può ripristinare l'equilibrio finanziario.

A seconda delle cause della crisi, della gravità della stessa, dalla tipologia di imprenditore interessato dal dissesto sarà conveniente, al fine di tutelare l'interesse delle masse di creditori, scegliere una o un'altra tipologia di procedura.

Al fine di questa tesi si andrà ad analizzare meglio solamente due procedure concorsuali. Ovvero il fallimento e il concordato preventivo, questo chiaramente perché solamente queste due tipologie potranno interessare delle società sportive professionistiche dal momento che le altre procedure concorsuali riguardano principalmente imprese di grandi dimensioni.

3.2. IL FALLIMENTO

Ai fini del presente lavoro, in questo paragrafo non verrà chiaramente trattata in modo dettagliato tutta la disciplina del fallimento, ma si cercherà di mettere in risalto quelle parti della procedura importanti per poter poi successivamente andare ad analizzare il ruolo delle società sportive professionistiche nelle procedure concorsuali. In particolare modo poiché il fine del lavoro è quello di analizzare il ruolo che il titolo sportivo di una società sportiva professionista assume nella procedura concorsuale, trattando del fallimento, si darà importanza soprattutto alle decisioni che il curatore deve prendere

CAPITOLO 3

riguardo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale piuttosto che alla liquidazione dei singoli beni, e successivamente tratteremo le modalità di realizzazione dell'attivo attraverso il programma di liquidazione e il relativo riparto dell'attivo.

Tutta la procedura consorsuale del fallimento è regolata dalla legge fallimentare. In particolare tale legge stabilisce quali soggetti possono fallire quando si trovano in uno stato di insolvenza e superino almeno una delle tre soglie dimensionali di fattibilità.

Secondo l'art.1 della legge fallimentare, infatti, possono fallire gli imprenditori che svolgono un'attività commerciale, sono esclusi dal fallimento gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici.

L'imprenditore può fallire se si trova in uno stato di insolvenza²⁵ ed inoltre l'imprenditore non può fallire se dimostra di rimanere contemporaneamente al di sotto delle tre soglie dimensionali. Ovvero quando, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, non venga superato nessuno dei seguenti parametri:

- Attivo patrimoniale superiore a 300.000 €
- Ricavi lordi superiori a 200.000 €
- Esposizione debitoria superiore a 500.000 €

È sufficiente che una sola soglia sia superata perché l'imprenditore possa fallire.

Il parametro dell'esposizione debitoria è riferito all'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti. Rimane comunque ferma la causa ostativa del fallimento costituita dall'esistenza di debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria prefallimentare, per un ammontare complessivo che con il decreto correttivo è stato portato ad € 30.000.

²⁵ Lo stato di insolvenza, come si desume dall'art.5 l.f., 2° comma, è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

Il fallimento può essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori, su richiesta del debitore o su istanza del pubblico ministero.

La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività giudiziaria ed amministrativa rivolta all'accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione ed alla ripartizione del ricavato fra i creditori.

Con la dichiarazione di fallimento viene aperto un procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore per la distribuzione del ricavato ai creditori. Il fallimento è quindi essenzialmente un procedimento esecutivo per espropriazione. L'esecuzione concorsuale è quindi caratterizzata dall'unitarietà: si attua, ad opera degli organi preposti al fallimento, nel contesto di una procedura unitaria, su tutti i beni e diritti del debitore dichiarato fallito assoggettati ad esecuzione con il cosiddetto pignoramento generale.

Nell'esecuzione concorsuale gli organi preposti al fallimento possono, quindi, esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i diritti potestativi e possono eseguire i contratti corrispettivi quando appaia conveniente conseguire la controprestazione.

L'esecuzione concorsuale non ha quindi ad oggetto una serie di diritti e beni ma il patrimonio del debitore nella sua interezza.

Poiché nel fallimento occorre procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore ed a ripartire il ricavato tra i creditori, l'amministrazione fallimentare è una amministrazione liquidatoria.

Con la dichiarazione di fallimento l'attività di impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori.

Si può tuttavia avere una continuazione, sia pure provvisoria, dell'attività quando ciò è funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale.

CAPITOLO 3

Due sono ,a tal proposito, le ipotesi al riguardo previste dall'art. 104 della legge fallimentare.

La prima si ha con la dichiarazione di fallimento. Il tribunale nella sentenza che lo dichiara può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami d'azienda "se dall'interruzione può derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori".

La seconda interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori. Questo deve infatti pronunciarsi sull'opportunità di continuare(se già disposto temporaneamente dal tribunale) o di riprendere, in tutto o in parte, l'esercizio dell'impresa, fissandone anche la durata. Solo se il parere è favorevole il giudice delegato su proposta del curatore può disporre la continuazione o la ripresa dell'attività.

Durante l'esercizio provvisorio tutti i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intenda sospendere l'esecuzione o scioglierli. Le obbligazioni assunte dal curatore per la continuazione dell'esercizio dell'impresa costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione.

L'esercizio provvisorio, consentendo di evitare la disgregazione dell'azienda e di conservare l'avviamento che spesso dell'azienda rappresenta l'elemento di maggior valore, costituisce strumento per permettere la vendita dell'azienda.

La conservazione del complesso aziendale in vista di una non facile vendita in blocco può essere realizzata anche attraverso il non facile affitto dell'azienda, così come viene previsto dall'art. 104 L.F..

In tal caso l'attività d'impresa è imputabile all'affittuario, che la gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni, mentre dovrà corrispondere al fallimento il

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

canone pattuito. In particolar modo questa procedura è stata ampliata dalla riforma del 2006.

L'affitto dell'azienda o di specifici rami di essa è autorizzato dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori “ quando appaia utile al fine della proficua vendita dell'azienda o di parti di essa. L'affittuario viene scelto dal curatore, tenuto conto non solo dell'ammontare del canone offerto ma anche delle garanzie offerte sulla prosecuzione delle attività imprenditoriali. Alla fine dell'affitto, il complesso aziendale viene retrocesso al fallimento.

Il fallimento non assume però alcuna responsabilità per i debiti sorti durante l'affitto, nemmeno per i debiti di lavoro. L'affittuario rimane pertanto unico debitore per le obbligazioni che assume e i creditori concorsuali sono così posti al riparo, almeno in parte, delle conseguenze di una cattiva gestione da parte di quest'ultimo.

L'affitto inoltre da strumento di conservazione del compendio aziendale per favorire la liquidazione attraverso la cessione dell'azienda o di rami di azienda, può divenire strumento diretto di liquidazione o strumento per assicurare la liquidazione (obbligo di partecipare all'esperimento di vendita dell'azienda).

Nel più breve tempo possibile il curatore deve provvedere alla redazione dell'inventario dopo avere rimosso i sigilli eventualmente apposti ai beni e forma, con l'assistenza del cancelliere, il verale delle attività compiute.

Per mezzo dell'inventario il curatore individua i beni della massa fallimentare, li elenca, li descrive e li valuta. Si effettua in tal modo il trasferimento dei beni dal patrimonio dell'impresa fallita alla massa fallimentare.

CAPITOLO 3

Il curatore prende in consegna mano a mano che ne fa l'inventario, assieme alle scritture contabili e i documenti del fallito; in questo modo il curatore diviene automaticamente custode di ogni bene inventariato, assumendo la responsabilità prevista per il depositario²⁶.

La soddisfazione dei creditori può avvenire solamente dopo la liquidazione dell'attivo che è, appunto, rivolta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori.

Ad essa provvede il curatore il quale, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, predispose un programma di liquidazione ove si pianificano le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo e lo sottopone all'approvazione del comitato dei creditori.

Il programma deve, fra l'altro, indicare le azioni che il curatore intende proporre, le modalità della vendita dei singoli cespiti, l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero di autorizzare l'affitto dell'azienda, nonché la possibilità di cessione unitaria della stessa o di rami di essa.

Il programma di liquidazione approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi. Conseguita l'approvazione del programma il curatore può pertanto procedere alla liquidazione dei beni. Prima dell'approvazione il curatore può compiere atti di liquidazione solo quando il ritardo può derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori.

La vendita dei beni mobili ed immobili avviene secondo le modalità indicate dal curatore nel programma di liquidazione. Si richiede soltanto che siano prescelte procedure competitive, e ne sia data la massima informazione, allo scopo di consentire la

²⁶ Art. 1766 e s. c.c.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

partecipazione di tutti gli interessati. A tal fine, infatti, il curatore può anche avvalersi di soggetti specializzati e deve operare sulla base di stime effettuati da operatori esperti.

Un obiettivo principale dell'attuale disciplina fallimentare è quello di evitare, ove possibile, la disgregazione del complesso aziendale.

La vendita dei singoli beni è infatti disposta solo quando risulta prevedibile che dalla vendita dell'intera azienda, di suoi rami, ovvero di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, non consenta un maggiore soddisfacimento dei creditori.

Le somme che si rendono via via disponibili sono ripartite fra i creditori ed in questa sede acquista rilievo la distinzione fra crediti prededucibili, crediti privilegiati e crediti chirografari.

Infatti, prima di procedere a qualsiasi ripartizione fra i creditori concorrenti, si deve provvedere al pagamento dei crediti prededucibili. Le somme per soddisfarli vengono prelevate dalle disponibilità liquide, con esclusione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene devoluto per il pagamento dei creditori a cui spetta la relativa garanzia.

Le somme che spettano ai creditori sono assegnate loro con periodiche ripartizioni parziali, cui segue una ripartizione finale. Le ripartizioni finali non possono superare l'ottanta per cento delle somme disponibili. Il venti per cento deve essere infatti accantonato per eventuali imprevisti, per pagare le spese della procedura e ogni altro credito prededucibile, e per i crediti incerti (ad esempio i crediti ammessi con riserva o impugnati).

Il programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei creditori; se il comitato approva il programma esso diventa definitivo ed obbligatorio per gli organi del fallimento.

Una volta completata la ripartizione dell'attivo la procedura fallimentare svolge al suo termine.

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore, del fallito o di ufficio.

Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento, sia per il fallito, sia per i creditori.

3.3. IL CONCORDATO PREVENTIVO: LIQUIDATORIO E IN CONTINUITA'

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore avente i requisiti di fallibilità ,previsti dall'art. 1 della legge fallimentare, che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività ad un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei creditori, evitando così il fallimento.

La procedura del concordato è disciplinata dalla legge fallimentare (artt. 160-186) e radicalmente riformata recentemente, in particolare con il d.l. 14-3-2005, n. 35, ed ancora con il d.lgs. 12-9-2007, n.169.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

In particolare, l'intervento del 2005 ha modificato il presupposto oggettivo del concordato preventivo, che non è più solo lo stato di insolvenza, bensì più in generale lo stato di crisi economica.

Il concordato è una procedura concorsuale alla quale può essere riconosciuta una duplice finalità.

Se la crisi è temporanea e reversibile, essa mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell'impresa.

Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato può essere attuato prima che sia dichiarato il fallimento e serve ad evitare lo stesso.

Il debitore che vuole accedere a questa procedura deve presentare un piano il cui contenuto è lasciato alla sua libera determinazione; può ad esempio suddividere i creditori in classi e pagarli parzialmente, può prevedere un piano di ristrutturazione dei debiti o una cessione dei beni ai creditori.

Passato il vaglio di ammissibilità del tribunale ed aperta la procedura, il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori, per poi essere omologato dallo stesso tribunale.

La domanda di ammissione al concordato si propone con ricorso, sottoscritto dal debitore (per le società deve essere approvata e sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza legale), al Tribunale competente secondo il luogo in cui l'impresa ha la sede principale da oltre un anno.

Alla domanda deve essere quindi allegata la seguente documentazione:

- Il piano attraverso il quale il debitore intende soddisfare i propri creditori;

CAPITOLO 3

- Un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa;
- Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prazione;
- L'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- Il valore dei beni e i creditori particolari e gli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Tale documentazione deve essere accompagnata dalla relazione di asseverazione, redatta da un professionista che abbia i requisiti per la nomina di curatore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

È questo il documento cardine dell'intera proposta di concordato preventivo.

La proposta di concordato, corredata di tutto l'impianto documentale, dopo a presentazione mediante ricorso al Tribunale competente del territorio, è sottoposta ad un controllo al fine di pervenire ad un giudizio concernente la sua ammissibilità o non ammissibilità.

Con il provvedimento con cui dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il tribunale:

- Delega un giudice alla procedura di concordato;
- Ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

- Nomina il commissario giudiziale, osservate le disposizioni per la nomina dei curatori fallimentari;
- Stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il ricorrente deve depositar nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

L'art. 180 l.f. stabilisce che, a seguito delle votazioni dei creditori, il Tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.

L'art. 177 l.f. detta, invece, le regole per la formazione della maggioranza necessaria all'approvazione del concordato preventivo. Il concordato preventivo deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui sia prevista la suddivisione dei crediti in classi occorre che la maggioranza sia raggiunta in ogni classe e che la maggioranza delle classi esprima parere favorevole alla proposta.

Il Tribunale, se le maggioranze previste sono raggiunte, approva con decreto motivato.

La procedura di concordato quindi si chiude con il decreto di omologazione che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il termine può essere prorogato di 60 giorni una sola volta dal tribunale.

Attraverso la procedura del concordato preventivo l'imprenditore mantiene l'amministrazione del patrimonio dell'impresa limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di straordinaria amministrazione invece possono essere compiuti solo con l'autorizzazione del giudice delegato.

CAPITOLO 3

Il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori, ancorchè dissenzienti o estranei.

Determina inoltre la prededucibilità della c.d. finanza ponte²⁷, e dei finanziamenti posti in essere in esecuzione del concordato e, in caso di successivo fallimento, permette di beneficiare dell'esenzione da revocatoria di tutti gli atti, i pagamenti, le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato e dell'esclusione della responsabilità di bancarotta.

Nell'ottica di un attivazione tempestiva degli strumenti volti ad una rapida emersione della crisi aziendale, sono state introdotte attraverso il D.L. 22 Giugno 2012, n.83 (c.d. Decreto sviluppo) rilevanti novità in termini di presentazione del concordato preventivo, in particolare è stata prevista la possibilità di presentazione del cosiddetto "concordato in bianco" (art. 161, comma 6, l.f.).

Attraverso tale nuovo istituto l'imprenditore in crisi può "depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra i sessanta e i centoventi giorni, e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni".

Tale strumento può risultare utile se utilizzato in modo corretto, cioè se utilizzato per il superamento della crisi d'impresa attraverso un piano ben preciso e non al solo fine di prolungare la situazione di crisi in cui la prospettiva di continuità aziendale sia già compromessa. Infatti in alcuni casi si assiste ad un c.d. abuso di diritto nel concordato preventivo mediante il ricorso a strumenti dilatori che ritardano l'emersione della crisi

²⁷ Finanziamenti posti in essere al fine di agevolare la procedura di concordato dell'impresa in crisi, garantendone la solvibilità e la continuità aziendale.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

d'impresa ovvero dell'insolvenza o miranti a scongiurare la sentenza di dichiarazione di fallimento. Al fine di limitare tale abuso del concordato preventivo, in data 21 Giugno 2013 è stato emanato il D.L. n.69 (c.d. Decreto del fare) che all'art.82, comma 1, lett. a) e b) contiene modificazioni in tema di concordato preventivo in bianco: per poter accedere alla procedura, il debitore è tenuto a depositare oltre alla documentazione già prevista dall'art.161 comma 6 nella sua versione ante modifica, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, inoltre il Tribunale può nominare immediatamente il commissario giudiziale.

Inoltre il decreto sviluppo è importante anche per l'introduzione del cosiddetto concordato in continuità aziendale disciplinato dall'art. 186 l.f..

Tale tipologia di soluzione concordataria è finalizzata alla prosecuzione dell'attività d'impresa attuabile attraverso la cessione o il conferimento d'azienda, in una società già esistente o in una "NewCo". Tale strumento ha lo scopo di conseguire il "migliore soddisfacimento dei creditori" attraverso la continuazione dell'attività d'impresa.

La valorizzazione della continuità aziendale può essere attuata:

- Con modalità "diretta" che si basa sul mantenimento dell'impresa in capo all'imprenditore che provvede al risanamento;
- Con modalità "indiretta" che prevede il trasferimento dell'azienda a terzi che provvederanno al risanamento dell'impresa.

Tali fattispecie prevedono in un caso la permanenza dell'impresa in capo alla "proprietà", in quanto il risanamento è effettuato dallo stesso imprenditore, mentre nell'altra ipotesi, un distacco dell'impresa dalla "proprietà", dato che la prosecuzione dell'attività consente la vendita dell'impresa a terzi e il risanamento da parte dell'acquirente.

CAPITOLO 3

Il piano per l'attuazione del concordato in continuità deve necessariamente contenere:

- Un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
- L'indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura.

Il piano deve essere corredato dal placet di un professionista indipendente attestante che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Molto spesso dal punto di vista pratico il concordato preventivo in continuità si basa sull'affitto d'azienda e successiva cessione.

La scelta dello strumento dell'affitto d'azienda nel concordato preventivo è dettata dall'esigenza di attuare un intervento immediato, volto ad assicurare la continuazione dell'attività d'impresa in capo ad un nuovo imprenditore che “non può e non vuole” incorrere nel rischio di ritrovarsi coinvolto nelle passività regresse dell'impresa in crisi.

Il nuovo imprenditore si rende disponibile ad acquistare l'azienda solo dopo il decreto di omologa del concordato, assicurandosi nel frattempo la continuità dell'attività sotto la sua gestione, attraverso lo strumento dell'affitto d'azienda.

Lo schema tipico del concordato con affitto d'azienda si può riassumere nelle seguenti fasi:

- A. prima della presentazione della domanda di concordato preventivo:
 - Stipula dell'affitto d'azienda (o di rami) da parte dell'impresa in crisi a favore di una società terza che identifichiamo con “NewCo”;

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

- Formalizzazione dell'impegno dell'acquisto dell'azienda da parte della "NewCo" subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo;
 - Subentro nei contratti inerenti l'azienda affittata da parte della "NewCo"
- B. dopo il decreto di ammissione al concordato:
- acquisto dilazionato delle scorte del magazzino dell'impresa in crisi da parte della "NewCo"
 - pagamento dei canoni di affitto pattuiti da parte della "NewCo";
- C. dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa:
- Acquisto dell'azienda e pagamento del corrispettivo da parte della "NewCo", scomputando i canoni di affitto già corrisposti.

Ulteriori elementi importanti su cui porre l'attenzione nell'ambito della procedura di concordato preventivo è rappresentato dal fatto che sin dalla presentazione della c.d. domanda di concordato in bianco o prenotativa si ottengono gli effetti protettivi del patrimonio dell'imprenditore consentendo così l'interruzione e la sospensione di qualsiasi azione esecutiva. Si tratta del c.d. automatic stay previsto dall'art.168 L.F. che risulta effettivo a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Ciò sia se la procedura è di natura liquidatoria o in continuità ex art.186 bis L.F.

Inoltre, durante tale fase procedurale l'imprenditore (debitore) oltre a compiere gli atti di ordinaria amministrazione può chiedere di essere autorizzato a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione,

E' chiaro che lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'azienda in crisi.

3.4. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

3.4.1. Attribuzione della qualifica commerciale alle imprese e conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali.

Una delle questioni più dibattute, in dottrina e in giurisprudenza, al momento dell'entrata in vigore della legge 91/1981, era quella diretta a stabilire se le società sportive potevano essere considerate come società assoggettabili o meno alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali previste per tutte le altre imprese e società commerciali.

Le questioni e i dubbi, derivati dal testo originario dell'art. 10, 1° comma, l. 23.3.1981, n.91, circa la configurabilità delle società sportive professionistiche come imprese commerciali e, dunque, circa la loro assoggettabilità alle procedure concorsuali, secondo l'orientamento sia di una certa dottrina che della giurisprudenza di merito²⁸ sarebbero oggi del tutto superati alla luce delle già citate modificazioni apportate alla l. 91/81 dal d.l. 20.9.1986, n.485, convertito con l. 18.11.1996, n.586, e successivamente dal d.lg. 6.2.2004, n.37.

²⁸ Cfr. Trib. Bologna, 6.5.1999, Gco, 2001 e Trib. Napoli, 2.8.2004, DF, 2006.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

Infatti, secondo questo orientamento le società sportive sono, a norma dell'art. 2082 c.c., a tutti gli effetti imprese commerciali e, come tali, assoggettabili a fallimento.

Con la novella del 1996 si è esplicitamente consentito alle società sportive di esercitare "attività strumentale" a quella tipicamente sportiva, dovendosi al riguardo osservare che il termine "attività strumentale" ha una portata molto generale, ben potendo comprendere un'ampia gamma di attività imprenditoriali.

Inoltre, altra dottrina²⁹, ha osservato che le società sportive sono assoggettabili al fallimento, quali imprese che esercitano un'attività economica organizzata per la produzione di un servizio, appunto lo spettacolo sportivo, che soddisfa il bisogno di un vasto pubblico, il quale se lo procura con il pagamento di un corrispettivo.

Sicuramente, senza dubbio, possono configurarsi come imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2082 c.c., e come tali essere assoggettate al fallimento quelle società sportive professionistiche che, pur svolgendo come principale l'attività sportiva, esercitano una vera e propria attività economica d'impresa, attraverso la vendita dei diritti televisivi (in particolare le società di calcio), la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, la vendita di biglietti ed abbonamenti per far assistere gli utenti all'evento sportivo, l'acquisto e la cessione di atleti e, comunque, tutto ciò che può tradursi in attività imprenditoriale in quanto esercitata con fine di lucro.

Quindi, in base a quanto detto sopra, non possono essere qualificate come imprese commerciali, di cui all'art. 2082 c.c., e, pertanto, essere ritenute assoggettabili al fallimento le società sportive "dilettantistiche", che si caratterizzano proprio per le loro finalità non certamente di lucro economico.

²⁹ Fimmanò

3.4.2. Titolo sportivo e procedure concorsuali: il suo trasferimento nelle società di calcio professionistiche

- **Nel fallimento**

La ratio sottesa alla regolamentazione del titolo sportivo, si rinviene ed è tanto più evidente, nella disciplina dell'istituto, in caso di fallimento delle società calcistiche o in caso di non ammissione al campionato di competenza.

Nell'ipotesi di fallimento, le conseguenze previste dalla normativa federale sono rimaste invariate nel tempo, poiché rappresentano dei principi cardine nella regolamentazione della fattispecie in esame.

In tal casi infatti, il Presidente Federale delibera:

- a) La revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16, 6° comma, delle N.O.I.F.³⁰;
- b) Lo svincolo d'autorità dei calciatori per la stessa tesserati, ai sensi di quanto previsto dall'art 110 delle N.O.I.F.

Si tratta quindi di norme che, seppure specifiche del settore professionistico sono comunque poste a tutela di principi fondanti dell'ordinamento generale e costituzionale quali la libertà di iniziativa economica e la tutela del mercato, nonché la tutela dei lavoratori.

³⁰ Il 6° comma, dell'art.16, infatti prevede che il Presidente federale delibera la revoca dell'affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Nel caso di fallimento della società nel corso del campionato. Gli effetti della revoca vengono differiti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al nuovo campionato, ove il Tribunale autorizzi l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

In sostanza, il fallimento di una società di capitali, sottoposta all'attività liquidatoria tipica delle procedure concorsuali, fa venire meno tutte le condizioni previste dall'art. 52, 1° comma, delle N.O.I.F., che consentono la partecipazione di una società ad un determinato campionato e, pertanto, la Federazione recide il legame associativo con la società, nel rispetto ed a garanzia delle altre associate e dei lavoratori.

D'altronde, la previsione della revoca dell'affiliazione è perfettamente coordinata con le finalità che sottendono alla normativa fallimentare, poiché lasciare sopravvivere civilisticamente una società sportiva fallita, contrasterebbe con le funzioni proprie dell'ufficio fallimentare, che ha il solo compito di realizzare l'attivo e ripartirlo tra i singoli creditori.

Diverso, invece, il caso in cui viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Fino alla stagione sportiva 2005/2006, si lasciava ampia discrezionalità alla Federazione nello stabilire le condizioni per l'eventuale trasferimento del titolo sportivo di una società fallita ad un altro soggetto giuridico³¹.

In sostanza, quando interveniva il fallimento di una società di calcio professionistico e la procedura fallimentare autorizzava l'esercizio provvisorio dell'impresa, le condizioni per assegnare il titolo sportivo della fallita ad una società neo costituita venivano concordate con la curatela fallimentare.

In particolare l'assegnazione del titolo sportivo è stata subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

³¹ L'art. 52, 3° comma, delle N.O.I.F. regolava che " il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione, può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C. , previo parere vincolante della Co.vi.soc., ove il titolo sportivo concerne un campionato professionistico".

CAPITOLO 3

- a) Che la società neocostituita ed affiliata avesse sede nella stessa città della società fallita;
- b) La società fallita fosse espressione di una tradizione sportiva rilevante per il territorio e radicata e radicata nel panorama calcistico nazionale;
- c) Le neo costituita società si rendesse cessionaria dell'azienda della fallita;
- d) La nuova società si accollasse tutti i debiti sportivi³² contratti dalla precedente società.

Inoltre, in considerazione dell'esercizio provvisorio autorizzato dalla procedura fallimentare, i calciatori non sono stati svincolati ma hanno proseguito, in corso di esercizio provvisorio, la propria attività lavorativa.

Nella stagione sportiva 2005/2006 e , precisamente, con C.U. 221/A del 13.6.2005, la disciplina che regola il fallimento delle società sportive è profondamente cambiata, assumendo una struttura normativa organica e analitica.

È stata introdotta una procedura che individua termini, condizioni e modalità per l'eventuale attribuzione del titolo sportivo di una società fallita.

Il nuovo 3° comma dell'art.52 delle N.O.I.F., infatti, prevede che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, possa essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società, con delibera del Presidente Federale e, previo parere vincolante della Co.vi.soc., ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società abbia sede nello stesso comune della

³² Per debiti sportivi si intende i debiti nei confronti di tesserati, società affiliate, della F.I.G.C. e delle Leghe.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

precedente e dimostri, nel termine perentorio di due giorni prima, dalla suddetta scadenza:

- a) Di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- b) Di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C. ;
- c) Di essersi accollata tutti i debiti sportivi della società fallita ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- d) Di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- e) Di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e delle operazioni di acquisto di calciatori.

Vi è un perfetto contemperamento dei diversi interessi in gioco e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio rappresenta lo strumento che consente di perseguire diversi obiettivi cui tendono i due ordinamenti:

- Garantire il regolare svolgimento dei campionati per la federazione;
- Garantire la migliore realizzazione economica del patrimonio della fallita a tutela della massa dei creditori per l'ordinamento statutale.

Infatti, a dimostrazione di ciò, le motivazioni delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio, concesse dai vari tribunali Italiani, hanno sempre avuto il seguente comune denominatore: operando l'impresa nel settore professionistico ed avendo in particolare ad oggetto la gestione di una squadra di calcio, l'interruzione improvvisa dell'attività, con il

CAPITOLO 3

conseguente abbandono del campionato in corso, avrebbe arrecato un pregiudizio gravissimo in quanto non sarebbe risultato possibile conservare e collocare sul mercato l'azienda.

Inoltre, in sede fallimentare, nella valutazione del patrimonio aziendale dei club calcistici vi è un comune denominatore dal quale l'ordinamento statutale non può prescindere: non attribuire al titolo sportivo alcun valore patrimoniale.

Le relazioni di stima, infatti, approdano sempre alla medesima conclusione: il titolo sportivo non può essere valutato economicamente, potendosi acquisire per meriti sportivi o, come nei casi in esame, per attribuzione d'autorità da parte della F.I.G.C.. d'altronde, da un punto di vista tecnico-contabile, il titolo sportivo non è una voce di bilancio.

Dalla comparazione tra il diritto fallimentare e la normativa di settore in caso di attribuzione del titolo sportivo da una società fallita ad un'altra, emerge chiaramente quali siano gli interessi perseguiti dall'ordinamento statutale.

Il primo principio a cui si ispira la normativa di settore è la tutela della continuità dell'attività aziendale, che è garanzia nel contempo dei principi che ispirano la legge fallimentare, primo fra tutti la tutela della massa dei creditori concorsuali.

Il patrimonio aziendale con l'esercizio provvisorio non va disperso.

Il prevedere che la società in esercizio provvisorio possa perseguire il campionato in corso consente, da un lato la realizzazione di un miglior risultato sul piano strettamente economico dei valori patrimoniali, rispondendo così all'interesse della massa dei creditori e, dall'altro, assicura la continuità dell'attività già oggetto dell'impresa fallita.

Ciò risponde anche all'interesse dei dipendenti della società sportiva di proseguire il rapporto di lavoro nonché all'aspettativa del territorio di conservare la squadra di calcio.

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

In sostanza, i meccanismi giuridici previsti dal diritto sportivo in caso di fallimento di una società affiliata, risultano, sotto ogni profilo, perfettamente compatibili con le finalità prevalenti della procedura concorsuale.

- **Nel concordato preventivo**

Tale continuità aziendale quale principio a cui si ispira l'ordinamento sportivo nell'ambito della procedura fallimentare può essere perseguita anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità così come disciplinata dalla novellata riforma fallimentare all'art.186 bis L.F..

Ed è in tal senso che per la migliore salvaguardia degli interessi dei creditori e per una migliore composizione dello stato di crisi che possono essere individuate procedure alternative al fallimento.

Il concordato preventivo normalmente costituisce un'alternativa alla dichiarazione di fallimento della società insolvente o, alla luce della riforma, semplicemente in crisi.

Tale procedura, però, sembrerebbe confliggere con i principi regolamentari interni della FIGC, poiché, come meglio di seguito evidenziato nell'analisi del lodo Petrucci e del modificato art.52 delle N.O.I.F, la dichiarazione di fallimento e/o l'accertamento giudiziale dell'insolvenza rappresentano causa di revoca dell'affiliazione.

E' interessante però notare che la riforma della legge fallimentare sia prima con la legge 80/05 che successivamente con il recente Decreto Sviluppo art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, oltre ad incidere sulla disciplina della revocatoria fallimentare, ha radicalmente modificato il concordato preventivo, prescindendo dall'insolvenza della

CAPITOLO 3

società debitrice prevedendo che la società potesse versare anche in uno stato di crisi e che nell'ambito di detta crisi potesse trovare qualsiasi tipo di soluzione per la composizione della stessa anche attraverso un piano in continuità aziendale che ne prevedesse la cessione o il conferimento.

Ciò non significa, ovviamente, che si possa ricorrere al concordato preventivo solo per ottenere dai propri creditori una consistente decurtazione dei propri debiti, ma che non è più necessario che la società versi in un conclamato stato di insolvenza, essendo sufficiente uno stato di crisi, anche solo finanziaria, che ne impedisca il regolare funzionamento.

Con tali presupposti sembrerebbe conciliabile il ricorso ad una procedura concorsuale minore senza entrare in conflitto con i regolamenti federali.

Al momento non risultano precedenti ma è pur vero che la riforma della procedura concordataria soprattutto quella che prevede l'esercizio in continuità dell'azienda (art.186 bis L.F.) è di recente emanazione.

Si ritiene comunque , anche alla luce di quanto richiesto dal Lodo Petrucci per l'assegnazione del titolo sportivo, che le soluzioni ivi previste volte ad una sorta di cessione bonaria dell'azienda , siano compatibili con i profili procedurali pubblicistici che risiedono nell'ambito del concordato preventivo vieppiù in continuità..

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

3.4.3. Titolo sportivo e c.d. “Lodo Petrucci”

In caso di non ammissione di una società professionistica al campionato di competenza, si apre la c.d. “*procedura del Lodo Petrucci*”³³.

Detto istituto è stato introdotto per la prima volta nel maggio del 2004 e presuppone, al contrario di quanto previsto in caso di fallimento, una discontinuità aziendale tra la società non ammessa e la nuova.

Detta procedura, infatti, prende l’avvio dalla non ammissione al campionato di una società sportiva professionistica per insussistenza dei requisiti economico-finanziari, e ciò comporta lo scioglimento di autorità dei rapporti di lavoro con i tesserati.

La norma di cui all’art. 52, 6° comma, delle N.O.I.F., prevede sostanzialmente, al di là delle lievi modifiche che ha subito nel tempo, che in caso di non ammissione al campionato di serie A e B (fino al 2008 riguardava anche la serie C), una nuova società possa presentare domanda per l’attribuzione del titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto alla non ammessa, a condizione che:

- a) La società istante abbia conseguito l’affiliazione alla F.I.G.C., ed abbia sede nella stessa città della non ammessa;
- b) La società non ammessa costituisca espressione della tradizione sportiva italiana, con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una partecipazione continuativa ai campionati professionistici di almeno dieci anni;
- c) La società istante sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e di continuità aziendale per tutto il campionato;

³³ Il Lodo Petrucci fu introdotto nell’ordinamento federale con C.U. 175/A del 14.5.2004

CAPITOLO 3

- d) La stessa società si impegni a garantire tutte le obbligazioni, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisto dei calciatori, mediante deposito di fideiussione bancaria a prima richiesta.

Con questa procedura si va così a creare una nuova società che non ha alcun elemento di “continuità” con l’azienda sportiva della società esclusa dal campionato, né dal punto di vista tecnico-sportivo, né dal punto di vista economico, poiché:

- Il titolo sportivo attribuito è diverso ed inferiore rispetto a quello della società non ammessa;
- L’anzianità sportiva della società neo affiliata decorre dalla data della sua affiliazione;
- Il parco giocatori della non ammessa non transita nella neocostituita, ma viene svincolato dalla F.I.G.C., con risoluzione dei relativi contratti;
- Gli elementi economico-patrimoniali della società esclusa non vengono ceduti alla neocostituita, che ha una sua autonoma identità giuridico-patrimoniale.

La ratio di questa procedura è chiara, ovvero l’ordinamento sportivo, nel momento in cui ha di fronte una società che dimostra di non avere più la capacità economica di disputare un campionato, per evitare conseguenze pregiudizievoli all’ordinamento sportivo, esclude la stessa dall’organico delle competizioni professionistiche, dando la possibilità alla città che ha un’importante tradizione calcistica, di poter esprimere un squadra a livello professionistico, con almeno due categorie sottostanti a quella della società non ammessa. Nella procedura del Lodo Petrucci, dunque, la tutela del territorio e della tradizione calcistica locale, non passa attraverso il “trasferimento” del titolo sportivo da una società all’altra, che realizza sotto tutti i profili, sportivi ed economici, la totale continuità

Il trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali

aziendale del club calcistico (conservazione dell'anzianità di affiliazione della società esclusa in capo alla nuova, subentro della neocostituita nei contratti e nei rapporti della vecchia), bensì si realizza attraverso l'attribuzione di un titolo sportivo nuovo ed inferiore, in osservanza dell'opposto principio della discontinuità aziendale, ad una società nuova, purchè in possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti a tutte le società dalla l.91/1981 per la partecipazione ad un campionato professionistico.

Nel 2005 , all'indomani del noto "caso Napoli", si è introdotto il 7° comma, dell'art.52 delle N.O.I.F, che disciplina una procedura speciale di attribuzione del titolo sportivo.

La Federazione concede la possibilità di accedere ad un titolo sportivo di due categorie inferiori, per quelle società in stato di insolvenza che non sono riuscite ad acquisire il titolo sportivo ai sensi del 3° comma dell'art.52 o per quelle città che hanno visto la propria società di calcio, prima non ammessa al campionato e poi fallire.

In questo caso la Federazione dà alla procedura concorsuale la possibilità di individuare essa stessa altra società avente sede nella città di quella fallita, cui la Federazione può assegnare, il titolo sportivo di due categorie inferiore.

La ratio sottesa a questo meccanismo è sempre quella di garantire ad una città con un importante tradizione calcistica di accedere ad un campionato professionistico, seppure di due categorie inferiore.

4. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO DALLA SOCIETA' FALLITA "ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A." ALLA NUOVA SOCIETA' "ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A."

Nell'ambito del trasferimento del titolo sportivo nelle procedure concorsuali è possibile analizzare diversi casi pratici avvenuti negli ultimi anni nei campionati di calcio professionistici.

Tra questi vi è sicuramente il caso dell'Ascoli calcio, società sportiva professionistica marchigiana che dopo il suo fallimento ,avvenuto nel Dicembre del 2013, e con la costituzione di una nuova società, per mezzo delle norme federali e civilistiche, precedentemente analizzate, ha potuto continuare l'attività sportiva salvaguardando così l'interesse di tutto il territorio marchigiano.

Questo, ovviamente, è stato possibile, come si analizzerà in questo capitolo, con il trasferimento del titolo sportivo, concesso dalla federazione di appartenenza, alla nuova società costituita "L'Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a."

STORIA

L'Ascoli Calcio 1898 s.p.a. (dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 17/12/2013, R.F. 63/2013), con sede in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 21, C.F. / P.IVA 00230850448 e matricola federale n. 15240, è la principale società calcistica

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

di Ascoli Piceno e la più blasonata della regione Marche, vantando il maggior numero di stagioni in massima serie.

Ciò implica un bacino d'utenza di spettatori particolarmente ampio ed esteso all'intera regione e, specie per le partite “di cartello” disputate nelle serie maggiori, anche alle regioni limitrofe.

L'Ascoli Calcio è tra le più antiche squadre calcistiche in Italia. Fu fondata, presumibilmente, il giorno 1 novembre 1898 con il nome di “Candido Augusto Vecchi”, prima società sportiva delle Marche che, inizialmente, si occupò di varie discipline, tra cui il calcio.

Nel 1905 la società cambiò nome in Ascoli Vigor e nel 1921 si costituì l'Unione Sportiva Ascolana.

L'Ascoli Calcio ha disputato 74 stagioni sportive professionistiche a livello nazionale, di cui:

16 stagioni in serie A (miglior piazzamento il 4° posto nel 1979-80); 18 in serie B; 34 in serie C (categoria nel tempo anche denominata serie C1 e Lega PRO, Prima Divisione); 10 in serie D (categoria nel tempo anche denominata Quarta Serie e Lega PRO-Seconda Divisione). Dalla serie cadetta ha ottenuto cinque promozioni. Ha vinto due campionati di serie B, uno di serie C, uno di serie C1, una Mitropa Cup e una Supercoppa di Lega Serie C1.

La società ha ottenuto i suoi maggiori successi sotto la presidenza di Costantino Rozzi (dal 1968 al 1994).

Nella stagione calcistica 2013-2014 l'Ascoli Calcio milita in Lega Pro Prima Divisione. Quello attuale risulta un campionato del tutto anomalo, con retrocessioni annullate e play

CAPITOLO 4

off allargati. La stagione 2013/2014, infatti, sarà l'ultima che vedrà disputare i campionati di Lega Pro distinti in Prima e Seconda Divisione. Dalla prossima stagione, si passerà ad una Serie C unica suddivisa in tre gironi. Tale cambiamento risulta dettato dalla crisi di numerose squadre che, ogni anno, fanno fatica ad iscriversi ai campionati e ad affrontare i costi di gestione. Da qui l'esigenza di ridurre il numero di squadre professionistiche.

In virtù della riforma prevista, l'attuale stagione ha, come detto, un carattere inconsueto in cui, con le retrocessioni bloccate, l'unico obiettivo possibile è la promozione.

In particolar modo la stagione 2013-2014 ed anche la precedente da un punto di vista economico per la società è molto difficile, poiché il prorogarsi di uno stato di crisi economica che versava sulla società da diversi anni ha portato ad un vero e proprio stato di insolvenza in cui la società non è stata più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Tutto ciò è andato a sfociare con la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 17/12/2013, R.F. 63/2013, avvenuta il 17 Dicembre 2013.

È proprio per questo motivo che dalla formula inconsueta della stagione sportiva 2013/2014 deriva che per il potenziale acquirente dell'azienda calcistica Ascoli Calcio (solo dopo che fosse stato possibile il trasferimento del titolo sportivo da parte della F.I.G.C.), viene, in ogni caso, almeno garantita la partecipazione al campionato professionistico di SERIE C nella stagione 2014/2015. Motivo che agli occhi di potenziali acquirenti ha una certa valenza economica e sociale.

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

4.1. IL FALLIMENTO DELL’ASCOLI CALCIO

Come già accennato la società Ascoli Calcio viene dichiarata fallita dal tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza del 17/12/2013, R.F. 63/2013 il 17 Dicembre 2013. In tale sentenza vengono nominati giudice delegato il Dott. Raffaele Agostini e curatori il Dott. Franco Zazzetta, il Dott. Emidio Verdecchia e l’Avv. Walter Gibellieri. (**Allegato 2**)

Con la sentenza di fallimento viene, inoltre, deciso l’esercizio provvisorio gestito dalla società fallita, a termine dell’art. 104, c.1, L.F., fino al termine del campionato di calcio professionistico in corso a cui la società Ascoli Calcio 1898 S.p.a. partecipa. Questo ovviamente avviene per salvaguardare al meglio gli interessi degli sportivi dipendenti della società stessa e soprattutto per garantire il regolare svolgimento dell’intero campionato calcistico; oltre ovviamente a garantire una miglior soddisfazione dei creditori in vista di una successiva vendita del complesso aziendale.

Durante l’esercizio provvisorio tutti gli atti di ordinaria amministrazione vengono svolti disgiuntamente dai singoli curatori ad eccezione degli atti di straordinaria amministrazione che vengono svolti in forma congiunta.

Viene quindi affidata alla curatela fallimentare l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero della società sportiva dichiarata fallita.

L’esercizio provvisorio nella fattispecie in esame deve essere svolto per il miglior soddisfacimento dei creditori e soprattutto, dal momento che si tratta di una società sportiva e quindi partecipante ad un campionato calcistico, la forma dell’esercizio

provvisorio è soprattutto effettuata per garantire un regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Dal momento che l'esercizio provvisorio avviene anche per permettere un ipotetico trasferimento dell'azienda calcistica ciò deve essere fatto in modo rapido poiché la società essendo dichiarata fallita nel mese di dicembre deve trovare per l'inizio della nuova stagione sportiva un probabile acquirente.

4.2. FALLIMENTO ,ESERCIZIO PROVVISORIO E SORTI DEL TITOLO SPORTIVO

Per quanto attiene il fallimento di società sportive calcistiche, occorre evidenziare, come già visto, che il valore del patrimonio aziendale appare composto, oltre che da attività materiali in senso lato (immobilizzazioni, materiali di consumo, indumenti sportivi, targhe, coppe, trofei ...) ed immateriali (diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura ed organizzazione del settore giovanile, partecipazioni, marchi) iscritte in bilancio, da una voce non valutabile e non iscrivibile in bilancio, ovvero dal "titolo sportivo".

Il titolo sportivo, come già si è avuto modo di dire, non può essere qualificato come "bene" (ex art. 810 c.c.), né come "diritto"; esso identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquisita dalla società sportiva sul campo, nel corso dei campionati, appunto per merito e consiste nel riconoscimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in breve F.i.g.c.) delle condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

vari requisiti federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato di calcio (es. serie A, B, Lega Pro).

Il titolo sportivo, che astrattamente ed in senso aziendalistico potrebbe essere assimilato ad un “avviamento non valorizzabile”, non può essere oggetto di stima e di cessione a terzi, ma solo ed eventualmente essere attribuito dalla F.i.g.c. ad una diversa società.

Per le società sportive calcistiche la dichiarazione di fallimento comporta l’automatica revoca dell’affiliazione alla F.i.g.c. e solo in caso di esercizio provvisorio, come nel caso in esame dell’Ascoli Calcio, il titolo sportivo viene temporaneamente “congelato” fino alla fine del campionato in corso (art. 16 - Norme organizzative interne federali, in breve NOIF).

Su richiesta di trasferimento in capo a sé del titolo sportivo da parte di una società aggiudicataria dell’azienda calcistica fallita, la F.i.g.c. potrebbe trasferire, con insindacabile giudizio, il “titolo sportivo” della fallita.

Il potenziale trasferimento deve, in ogni caso, passare il vaglio della Co.Vi.So.C. (commissione di vigilanza delle società di calcio professionistiche), che è un organo di controllo presso la F.i.g.c. che, nello specifico, esamina le condizioni economiche (adeguato patrimonio) e le garanzie sufficienti per il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza.

In questo caso, quindi alla società Ascoli Calcio 1898 attraverso l’esercizio provvisorio è stato permesso da parte della Federazione l’utilizzo ,fino alla fine del campionato sportivo in corso, del proprio titolo sportivo.

4.3. IL CONCETTO DI “DEBITO SPORTIVO”

Il trasferimento del titolo sportivo da parte della F.i.g.c. risulta anche connesso alla tacitazione da parte dell'aggiudicatario del “debito sportivo” esistente alla data di fallimento (l'aggiudicatario deve “essersi accollato e avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta” - art. 52 NOIF), dove il debito sportivo, pur non esistendo una precisa norma che lo definisce, generalmente consiste principalmente nella posizione debitoria ante fallimento nei confronti di tutti i tesserati (calciatori, allenatori), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (che l'aggiudicatario, surrogandosi all'originario datore di lavoro, sostituto d'imposta dichiarato fallito, verserà entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento di tali stipendi “arretrati”) ed esclusi i contributi previdenziali maturati a carico della società, per i quali l'ente impositore effettuerà istanza di insinuazione al passivo fallimentare. Rientrano tra i debiti sportivi anche le ritenute non versate su stipendi già erogati ante fallimento.

Appare pacifico che, effettuata tale soddisfazione, necessariamente mediante scrittura recante le sottoscrizioni autenticate (art. 115 L.F.), l'aggiudicatario avrà diritto di insinuazione al passivo fallimentare per quanto pagato in surroga (stipendi lordi arretrati ed eventuali ritenute non versate antecedenti alla declaratoria fallimentare) con il medesimo rango privilegiato che compete per le prestazioni di lavoro subordinato.

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

Affinchè ci sia un trasferimento del titolo sportivo è obbligatorio, secondo le N.O.I.F., che l'acquirente dell'azienda abbia pagato il debito sportivo della società fallita. È stato perciò necessario per la curatela fallimentare andare a stimare l'importo complessivo del debito sportivo nel caso vi fosse stata l'intenzione di procedere alla cessione dell'azienda. Con le dovute riserve circa tale importo, soprattutto condizionato dall'urgenza della stima, sembrerebbe che il debito sportivo dell'Ascoli Calcio possa approssimarsi in un range compreso tra € 750.000,00 ed € 800.000,00, dove tale importo, salvo errori od omissioni, dovrebbe derivare dalle seguenti risultanze contabili:

- debito verso tesserati per emolumenti lordi, periodo 01 settembre - 17 dicembre 2013: € 310.000,00 circa;
- debito per ritenute fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori periodo 01 maggio - 30 giugno 2013: € 250.000,00 circa (per alcuni mesi sono stati pagati gli stipendi, ma non versate le ritenute);
- ravvedimento per tardivi versamenti € 25.000,00 circa;
- debiti verso altre società sportive: € 150.000,00 circa;;
- imprevisti € 50.000,00 circa.

Quindi è possibile determinare il debito sportivo dell'azienda ascoli calcio 1898 in range compreso tra € 750.000,00 ed € 800.000,00.

4.4. VALORE DELL'AZIENDA ASCOLI CALCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

In vista di un ipotetica vendita, poiché considerata la procedura più conveniente per soddisfare la massa creditoria, la curatela fallimentare ha ritenuto opportuno, come da prassi, andare a stimare il reale valore dell'azienda sportiva Ascoli Calcio 1898.

Ai sensi dell'art. 2555 c.c.: «l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

Nella fattispecie non venendo ceduti i crediti di varia natura e tipologia, né le partecipazioni in imprese, né altri asset e rimanendo le posizioni debitorie cristallizzate ed attratte dalla procedura concorsuale, la valutazione risulta più propriamente riferita ad un "ramo d'azienda".

Nel caso osservato il ramo d'azienda Ascoli Calcio 1898 s.p.a. risulta dotato di una propria autonomia gestionale, più o meno distinta dall'intero complesso aziendale, ma risulta solo potenzialmente capace di generare valore e di produrre autonomamente reddito; il processo di valutazione viene, quindi, svolto in un contesto di esercizio provvisorio fallimentare, senza l'ottica di aspettative future.

Nella fattispecie potendo (per fattori esogeni) l'economicità prospettica della gestione venir meno, vengono meno le condizioni fondamentali per la vita stessa del ramo aziendale. Infatti, il complesso aziendale viene posto all'asta, non comprensivo del titolo sportivo, in quanto, come detto, la dichiarazione di fallimento comporta l'automatica revoca dell'affiliazione della società (art.16 NOIF) ed il titolo sportivo non

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

può essere oggetto né di valutazione, né di cessione a terzi, ma può solo ed eventualmente essere attribuito dalla F.i.g.c. ad una diversa società. Poste le condizioni illustrate nel precedente paragrafo, ai sensi dell'art.52 NOIF, la F.i.g.c. potrebbe a suo insindacabile giudizio trasferire alla società aggiudicataria il titolo sportivo della fallita e pertanto la nuova società aggiudicataria potrebbe mantenere, senza disperdere il relativo patrimonio, i medesimi diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della vecchia società fallita e, quindi, rimanere nella stessa categoria conquistata sul campo (pertanto, in assenza di retrocessioni nella presente stagione, almeno partecipare al campionato professionistico unificato di SERIE C per la prossima stagione calcistica 2014/2015).

La valutazione viene quindi fatta, secondo la perizia di stima redatta dallo stimatore Dott. Saverio Mancinelli, incaricato a tal proposito dalla curatela fallimentare, al fine di determinare il potenziale valore del “ramo d'azienda Ascoli Calcio 1898 S.p.A.”.

Il ramo d'azienda è costituito da:

- Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- Struttura ed organizzazione del settore giovanile;
- Immobilizzazioni materiali;
- Compartecipazioni ex. Art. 102 N.O.I.F.;
- Indumenti sportivi, targhe, coppe, trofei e simili;
- Marchio sociale.

In generale, i valori derivati da un processo di valutazione con metodo patrimoniale risultano astratti, basandosi su ipotesi (puramente astratte) che le condizioni attuali permangano anche nel futuro; pertanto, i singoli valori vanno rapportati con il metodo

CAPITOLO 4

empirico al “valore negoziale”, il quale raramente coincide con il valore teorico di valutazione.

Alla luce di quanto già detto ed in relazione alle peculiarità generali delle società calcistiche professionistiche e di quelle speciali del “ramo d’azienda Ascoli Calcio 1898 s.p.a.”, si è proceduto all’individuazione del potenziale valore negoziale mediante il “capitale di liquidazione”, con metodologia orientata a mediare solo l’aspetto patrimoniale, trascurando ogni aspetto reddituale ed, ovviamente, finanziario.

Con un metodo patrimoniale / empirico si è giunti, nello specifico, al valore negoziale, che appare anche strettamente connesso all’incertezza dell’eventuale trasferimento del titolo sportivo da parte della F.i.g.c., trasferimento a sua volta subordinato all’accollo da parte dell’acquirente del “debito sportivo” esistente alla data di fallimento.

Con il metodo patrimoniale/empirico si è determinato un patrimonio netto rettificato che possa avvicinarsi al valore negoziale, come riassuntivamente emerge dallo schema:

VALORE DI STIMA	VALORE DI STIMA €
Diritti pluriennali prestazioni calciatori	0
Struttura settore giovanile	729.000,00
Immobilizzazioni materiali	53.000,00
Compartecipazioni art. 102 N.O.I.F.	0
Indumenti/targhe/coppe /trofei	30.000,00
Marchi Sociali	50.000,00
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	862.000,00

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

In conclusione, quindi è stato possibile determinare l'importo di 862.000,00 € come prezzo base d'asta per un eventuale vendita del ramo d'azienda in sede fallimentare mediante procedure competitive.

4.5. MODALITA' DI VENDITA DEL RAMO D'AZIENDA ASCOLI CALCIO 1898

Il 13 Gennaio 2014 la curatela fallimentare ha ritenuto opportuno procedere alla vendita del ramo d'azienda Ascoli Calcio 1898 S.p.A., ritenendo che questa sia la procedura più idonea per il soddisfacimento della massa creditoria e per una futura prosecuzione dell'attività sportiva nelle stagioni successive.

Ovviamente tale decisione è stata dettata dalle esigenze della procedura, poiché i tempi per la predisposizione del programma di liquidazione, per la connessa approvazione da parte del comitato dei creditori e per la successiva autorizzazione all'esecuzione da parte del giudice delegato erano ritenuti eccessivi.

Inoltre la curatela è stata propensa alla vendita del ramo d'azienda, anziché dei singoli elementi che la compongono, anche per il fatto che tale scelta:

- Era coerente con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- Consente un miglior risultato economico;
- Tutela i dipendenti nella prosecuzione dei rapporti di lavoro;
- Potrebbe consentire la conservazione del titolo sportivo.

CAPITOLO 4

Soprattutto tale procedura era preferita poiché da un ritardo nella vendita avrebbe potuto derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori.

Quindi i curatori il giorno 13 Gennaio 2014 depositando il regolamento di liquidazione per esperimento vendita azienda mediante procedura competitiva, hanno stabilito che il giorno 6 Febbraio 2014 sarebbe avvenuta, presso il tribunale di Ascoli Piceno, la vendita mediante procedura competitiva al valore di stima dell'azienda sportiva calcistica Ascoli Calcio 1898 S.p.a..

Il valore dell'azienda, in base alla perizia di stima fatta fare dalla curatela fallimentare, era, come precedentemente visto, di 860.000,00 €. Tale importo è quindi stato preso come prezzo base d'asta.

Alla vendita senza incanto è stata presentata una sola busta e così facendo l'unico offerente che ha offerto l'importo del prezzo base d'asta di 860.000,00 è risultata essere la società "Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a." rappresentata dall' Avv. Cristina Celani.

Non essendoci stata nessun'altra offerta la società Ascoli Picchio 1898 si è aggiudicata l'intero ramo d'azienda dell'Ascoli Calcio 1898.

Così facendo il ramo d'azienda Ascoli calcio 1898 è stato ceduto alla società Ascoli Picchio F.C. 1898, la quale ha acquistato l'azienda sportiva in oggetto nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava e così come veniva descritta nella relazione di stima depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno in data 13 Gennaio 2014.

Attraverso la detta procedura la nuova proprietaria del complesso sportivo è risultata essere l'azienda Ascoli Picchio 1898 SpA . Nel complesso aziendale trasferito non vi era,

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

ovviamente compreso, il titolo sportivo, che può essere trasferito, come già descritto, solamente con l'autorizzazione della F.I.G.C..

4.6. IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO NEL CASO IN ESAME

Una volta avvenuta la cessione del complesso aziendale alla nuova società, la problematica principale che l'Ascoli Picchio 1898 doveva affrontare era quella del trasferimento del titolo sportivo, il quale, come visto, non può essere ceduto all'interno del complesso aziendale ma può essere ceduto solamente con apposita autorizzazione rilasciata dalla Federazione. La situazione così creata ha fatto sì che successivamente alla vendita dell'azienda sportiva si creasse un vero e proprio periodo di interregno tra le due società.

La nuova società Ascoli Picchio proprietaria del complesso aziendale ceduto e la fallita Ascoli Calcio 1898 proprietaria di fatto del titolo sportivo.

Questa situazione si andava a creare per il fatto che la Federazione può autorizzare il trasferimento del titolo sportivo tramite apposita delibera federale solamente dopo che la CO.Vi.Soc. abbia accertato che la nuova società ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi imposti dall'art. 52 delle N.O.I.F..

In particolare per far sì che sia consentito il trasferimento del titolo sportivo la nuova società doveva aver pagato il debito sportivo della società fallita Ascoli Calcio 1898 oltre ad aver acquistato l'azienda sportiva della fallita ed aver ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C..

CAPITOLO 4

La Co.Vi.Soc. deve quindi controllare a cosa corrisponde esattamente il debito sportivo della società fallita e assicurarsi che l'intero importo sia stato pagato dalla nuova società.

È per questo motivo che durante il periodo di controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc. ci si trova in una situazione in cui vi è una società proprietaria del diritto sportivo in attesa di essere ceduto e un'altra società proprietaria del complesso aziendale- sportivo.

Questa situazione faceva sì che era la curatela fallimentare della società fallita Ascoli Calcio 1898 ad aver il controllo dei diritti che il possesso del titolo sportivo comporta.

Come è possibile notare nello stesso atto di cessione, tale situazione è stata risolta stabilendo che nel periodo necessario al trasferimento del titolo sportivo da parte della F.I.G.C. gli impegni agonistici sono stati assolti con l'utilizzo del "titolo sportivo" dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.a. mediante conferimento gratuito alla curatela da parte dell'acquirente ovvero della società Ascoli Picchio 1898 S.p.a..

Solamente con la concessione da parte della Federazione del trasferimento del titolo sportivo è stato possibile che tutta quanta l'attività economica e sportiva fosse stata in capo alla nuova società Ascoli Picchio 1898 S.p.a..

Questa concessione poteva avvenire solamente dopo i controlli effettuati dalla Co.Vi.Soc. e soprattutto il trasferimento del titolo sportivo doveva essere sancito con la delibera del Presidente Federale.

Dopo questo periodo di interregno tra la curatela fallimentare e la nuova società Ascoli Picchio 1898, il 12 Maggio 2014 la Federazione Italiana Giuoco Calcio con delibera federale N. 147/A stabilisce che è possibile revocare l'affiliazione alla società fallita Ascoli Calcio 1898 S.p.a. e di trasferire alla società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a. il titolo sportivo e il parco tesserati della società fallita mantenendo in capo all' Ascoli

Il trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita “Ascoli calcio 1898 S.p.a.” alla nuova società “Ascoli picchio F.C. 1898 “

Picchio 1898 i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione della società fallita. (**Allegato 1**)

Ovviamente questa decisione è stata presa dopo aver analizzato dettagliatamente tutti i vincoli che lo stesso art. 52 delle N.O.I.F. impone ed infatti, come è possibile notare dalla stessa delibera federale, tale decisione è stata presa dopo aver preso atto del fallimento dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.a. ;

preso atto della costituzione della nuova società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a. , la quale dopo aver ottenuto l’affiliazione da parte della federazione ha provveduta all’acquisto del complesso aziendale della fallita; rilevato che l’Ascoli Picchio 1898 ha richiesto il titolo sportivo e del parco tesserati della fallita; considerato il parere favorevole della Co.Vi.Soc. ;

tenuto conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della città di Ascoli Piceno, così come previsto dall’art. 52 comma 3 delle N.O.I.F.

La delibera Federale n.147/A ha permesso così il trasferimento del titolo sportivo alla nuova società Ascoli Picchio F.C. 1898 facendo così risultare quest’ultima l’unica titolare del titolo sportivo e del complesso aziendale della vecchia società fallita permettendo così al territorio di Ascoli Piceno di non vedere scomparire la propria squadra di calcio militante in una categoria professionistica e poter così continuare la propria tradizione sportiva.

CAPITOLO 4

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

Il Presidente Federale

- preso atto del fallimento dell' Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- preso atto della intervenuta costituzione dell'Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a., la quale ha ottenuto l' affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- preso, altresì, atto che la Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a. ha acquisito il complesso aziendale della fallita Ascoli Calcio 1898 s.p.a., comprensivo del parco tesserati risultante agli atti;
- rilevato che la Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a. ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del suddetto parco tesserati della fallita Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- visto il parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.C. nella riunione del 9 maggio 2014 sulla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione del titolo sportivo della Ascoli Calcio 1898 s.p.a. alla Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a.;
- considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo, tenuto anche conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della città di Ascoli Piceno, all'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.;
- considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall'articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.;
- visti gli artt. 15, 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

d e l i b e r a

- di revocare l'affiliazione alla fallita Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;
- di trasferire alla Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a. il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Ascoli Calcio 1898 s.p.a., così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALLEGATO 1- DELIBERA FEDERALE N. 147/A

CONCLUSIONI

Il presente lavoro è stato svolto con l'obiettivo di andare ad analizzare nel dettaglio la disciplina del titolo sportivo nelle società sportive professionistiche all'interno delle procedure concorsuali.

In particolar modo si è voluto andare ad analizzare come tale strumento possa essere utilizzato da una società sportiva all'interno di un trasferimento del complesso aziendale analizzando soprattutto come la normativa sportiva negli ultimi anni ha disciplinato tale istituto per poter garantire un regolare svolgimento dei campionati sportivi e poter continuare la tradizione sportiva di un intero territorio nel momento in cui una società sportiva si trova coinvolta in un periodo di forte crisi economica tale da poter portare la stessa al fallimento.

Dalla dinamica delle problematiche giuridiche connesse con il sistema del settore calcistico, è emerso in maniera evidente che la regolamentazione delle società calcistiche, se da un lato si è adeguata, nel tempo alle esigenze del mercato generale, dall'altro ha preservato costantemente il principio secondo cui il titolo sportivo deve rimanere un elemento individualizzante l'ordinamento di settore.

Il titolo sportivo rimane un elemento caratterizzante l'ordinamento sportivo, ma soprattutto è tutela di un regolare svolgimento delle manifestazioni sportive cui la società

CONCLUSIONI

partecipa, poiché la sua concessione da parte della federazione avviene solo dopo il rispetto di determinati vincoli sportivi ed economici.

Una società sportiva partecipante ad un campionato professionistico non rappresenta solamente una squadra sportiva, ma è la rappresentazione di un intero territorio.

In questo modo c'è un collegamento diretto tra il titolo sportivo e la città, la squadra, il territorio e la tifoseria di cui il medesimo titolo è espressione, non a caso le norme federali hanno considerato sempre di più la valenza economico-sociale che una squadra sportiva porta all'intero territorio che rappresenta, andando ad inserire il c.d. Lodo Petrucci che ha la funzione principale di salvaguardare l'importanza della tradizione calcistica nel momento in cui una società si trovi in un periodo di forte crisi economica da impedirle di poter continuare la propria attività.

D'altronde lo sport deve essere necessariamente organizzato sulla base di criteri e regole che devono garantire le condizioni della sua praticabilità per tutti, in un contesto di uguaglianza e di correttezza giuridica, prima che sportiva.

Solo concependo il titolo sportivo quale prerogativa interna e di sistema settoriale, detti principi possono trovare concreta applicazione nel diritto statale.

E' altrettanto vero che ,compatibilmente con le norme dell'ordinamento sportivo, deve essere anche garantita una corretta circolazione dell'azienda e del complesso dei suoi "beni" organizzati in forma d'impresa.

In tal senso si dovrà tentare di permettere un trasferimento a titolo oneroso del titolo sportivo quale bene appartenente all'azienda non solo nei casi di insolvenza dichiarata giudizialmente ma anche nei casi in cui la società versa in uno stato di crisi momentanea

CONCLUSIONI

e per la quale ,magari, potrebbe non rispettare i requisiti di ammissione ad un campionato professionistico.

Si dovrà,quindi, cercare di modificare i regolamenti federali tenendo conto delle novità intervenute sia sotto il profilo civilistico che di diritto fallimentare , cercando di non comprimere ,attraverso una eccessiva ingerenza federale, il valore del “titolo sportivo”

In particolare sarebbe opportuno tendere al concetto di conservazione del “bene” azienda nella sua unitarietà ivi compreso il titolo sportivo.

L'utilizzo di istituti quali il “Concordato in continuità” ex art.186 bis L.F. permetterebbe da un lato di conservare l'azienda e la sua continuità e dall'altro raggiungerebbe lo scopo di “un maggior soddisfacimento dei creditori” preservando la collettività di inutili e dispendiose dispersioni e devastazioni economico-aziendali.

Bibliografia

- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, GIUFRE' EDITORE MILANO, 2000;
- CAMPOBASSO G.F., *Manuale di diritto commerciale*, UTET GIURIDICA, 2010;
- FORTE N., *Società e associazioni sportive*, IL SOLE 24 ORE, 2005;
- FRASCARELLI M., *Associazioni e società sportive*, EDIZIONI FAG MILANO, 2000;
- GALGANO F., *Diritto commerciale - L'imprenditore*, ZANICHELLI BOLOGNA, 2013;
- GHIA L., PICCININI C., SEVERINI F., *Trattato delle procedure concorsuali*, UTET GIURIDICA, 2010;
- GUARDAMAGNA A., *Diritto dello sport: profili penali*, UTET GIURIDICA, 2009
- GUGLIELMUCCI L., *Diritto Fallimentare*, GIAPICHELLI EDITORE, 2012;
- *La nuova legge fallimentare*, EUROCONFERENCE, 2006;

- LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, GIUFFRE' EDITORE
MILANO, 2007;
- MARTINELLI G. , SACCARO M., *Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti fiscali, civilistici e contabili*, IPSOA, 2003;
- MARTINELLI G., *Lo sport e le sue leggi - Norme, regolamenti e sentenze*, IL SOLE 24 ORE, 2007;
- MEMENTO PRATICO FALLIMENTO, IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE, 2013;
- SANINO M., *Diritto sportivo*, CEDAM, 2002;

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il Professore Antonio Acquaroli, relatore di questa tesi, per la disponibilità e la cortesia dimostratemi durante la stesura di questo lavoro.

Voglio, inoltre ringraziare il Dott. Emidio Verdecchia e la società “Ascoli Picchio F.C. 1898” per avermi dato la possibilità di analizzare il loro specifico caso e per la disponibilità a fornirmi materiali e testi.

Una dedica speciale va ai miei genitori e a mia sorella, senza i quali tutto questo non sarebbe di certo stato possibile, che con il loro enorme sostegno morale ed economico mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo.

Ringrazio tutti e quattro i miei nonni, la mia fonte di ispirazione, su cui ho sempre potuto contare e che questo risultato li rende probabilmente più felici di me.

Desidero ringraziare tutti gli amici e parenti che mi sono stati accanto durante questo percorso.

Infine, ma non per ultima, un ringraziamento speciale va a Laura, per esserci sempre stata a supportarmi e a migliorarmi e soprattutto per avermi sopportato, senza di lei questo traguardo non avrebbe avuto lo stesso piacevole fine.